Rassegna Stampa

di Martedì 5 aprile 2022

Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Edilizia e Appalti Pubblici**			
10	Il Sole 24 Ore	05/04/2022	*Il 110% cresce ancora: altri 16.481 Nuovi cantieri per 3 miliardi di spese (G.Santilli)*	4
37	Il Sole 24 Ore	05/04/2022	*Vincolo comunale per l'edificio che richiama lo stile liberty (G.Saporito)*	5
1	Il Sole 24 Ore	04/04/2022	*Cosi' le parcelle dei professionisti seguono lo "sconto" sui lavori (G.Gavelli)*	7
1	Il Sole 24 Ore	04/04/2022	*Bonus casa, cessioni 2021 al rush finale (D.Aquaro/C.Dell'oste)*	10
26	Italia Oggi	02/04/2022	*Enea, portale unico online per ecobonus e bonus casa (M.Betti)*	13
23	Il Sole 24 Ore	02/04/2022	*Ecobonus e bonus casa, attivato il portale 2022 (G.Latour)*	14
1+12	Italia Oggi Sette	04/04/2022	*Rinnovabili, investire conviene (B.Pagamici)*	15
27	Italia Oggi	05/04/2022	*Superbonus, prosegue la scalata (M.Betti)*	17
Rubrica	**Sicurezza**			
24	Italia Oggi	02/04/2022	*Serve l'informativa privacy per le riunioni da remoto (S.Manzelli)*	18
38	Corriere della Sera	05/04/2022	*Leonardo, via al polo per l'alta formazione nella cybersecurity (F.Savelli)*	19
Rubrica	**Previdenza professionisti**			
14	Il Sole 24 Ore	03/04/2022	*Doppia contribuzione alle Casse per le societa' tra professionisti (A.Dili)*	20
Rubrica	**Innovazione e Ricerca**			
1	Il Sole 24 Ore	05/04/2022	*Brevetti, Italia in recupero (+6,5%) con trasporti e sanita' (L.Cavestri)*	22
Rubrica	**Politica**			
1	Il Sole 24 Ore	03/04/2022	*"Modifiche al Pnrr? Solo caso per caso" (C.Marroni)*	25
Rubrica	**Energia**			
11	Corriere della Sera	02/04/2022	*Rinnovabili : Regioni e ricorsi bloccano cantieri per 35 miliardi (V.Iorio)*	27
14	L'Economia (Corriere della Sera)	04/04/2022	*Idrogeno verde non faremo il bis dei pannelli solari (M.Sideri)*	29
Rubrica	**Altre professioni**			
29	Italia Oggi	02/04/2022	*Pnrr, pronti a includere commercialisti e avvocati (S.D'alessio)*	32
34	Il Sole 24 Ore	05/04/2022	*Compensi dei revisori, per l'adeguamento non serve l'assemblea (G.Parente)*	33
12	Il Sole 24 Ore	04/04/2022	*Medici, l'assicurazione inciampa nella norma sui crediti formativi (M.Hazan)*	34
1	Il Sole 24 Ore	04/04/2022	*Studi legali in cerca di partner (con via d'uscita) (V.Uva)*	35
37	L'Economia (Corriere della Sera)	04/04/2022	*Andranno a scuola di lavoro. Andranno a scuola di lavoro (I.Trovato)*	37
31	Italia Oggi	05/04/2022	*Test agrotecnici, iscrizioni aperte*	39
Rubrica	**Università e formazione**			
37	Italia Oggi	05/04/2022	*Le nuove lauree sono green (E.Micucci)*	40
Rubrica	**Professionisti**			
31	Italia Oggi	05/04/2022	*Professionisti compresi in Fon.Te.*	41
Rubrica	**UE**			
1	Italia Oggi	05/04/2022	*Con la sponda di Draghi, Spagna e Portogallo vogliono calmierare il prezzo del gas; no di Ge (T.Oldani)*	42
1	Italia Oggi Sette	04/04/2022	*L'Ue contro i giganti del web (M.Rizzi)*	43

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Fisco**			
1	Italia Oggi	02/04/2022	*Le nuove regole per diventare esperti non valgono per le vecchie istanze (M.Pollio)*	45
5	Italia Oggi Sette	04/04/2022	*Carcere per le frodi sul superbonus*	46
Rubrica	**Pubblica Amministrazione**			
27	Il Sole 24 Ore	04/04/2022	*Nelle partecipate amministratori gratis: il 57% degli incarichi e' senza indennita' (S.Pozzoli)*	48

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 05-04-2022
Pagina 10
Foglio 1

Il 110% cresce ancora: altri 16.481 nuovi cantieri per 3 miliardi di spese

Superbonus

I dati Enea di marzo accentuano l'accelerazione già registrata a febbraio

Giorgio Santilli

Accelera ancora il Superbonus, nonostante la persistente incertezza del quadro normativo e i vincoli sulla cedibilità dei crediti di imposta: i dati dell'Enea di marzo fanno registrare una nuova crescita di 16.481 cantieri (contro i 14.990 di febbraio) per una spesa di investimento di 3.083 milioni di euro (a febbraio la crescita era stata di 2.812 milioni). La crescita del numero di lavori cresce del 13,4% in un mese, mentre gli investimenti crescono del 14,5%.

Complessivamente i lavori ammessi al beneficio (numeri di asseverazioni) sono 139.029 mentre l'investimento complessivo sale a 24.227 milioni. Le differenze tra febbraio e marzo non sono eccessivamente distorte dal numero di giorni dei due mesi perché le rilevazioni dell'Enea di febbraio avevano ricompreso anche il 1° marzo (quindi 29 giorni contro 30). In crescita anche il dato dei lavori ultimati che passa da 14.772 a 16.980 milioni con una crescita dell'ordine dei 2,2 miliardi. Si mantiene intorno al 70% la quota dei lavori completati sul totale dei lavori ammessi al beneficio fiscale.

Cresce ancora a marzo la quota dei lavori dei condomìni sul totale dei lavori avviati fino a oggi, il 48,7% rispetto al 48,5% del mese precedente. La quota di lavori ed edifici interessati resta molto più bassa (15,7%) perché a far crescere la spesa dei condomìni è, da sempre, l'importo medio dell'intervento che si attesta a 542mila euro per i condomini, a 111mila per gli edifici unifamiliari, a 97mila per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

Oltre la metà del numero di interventi richiesti (52,5%) riguarda gli edifici unifamiliari (le «villette») per cui in Parlamento è ancora battaglia per spostare in avanti il termine della fine dell'agevolazione, attualmente fissato al 30 giugno 2022 (con il 30% di lavori già realizzati). Per il momento il dato

> **Leggera accelerazione per le villette in vista del termine del 30 giugno: c'è ancora fiducia in una proroga**

delle villette non registra particolare nervosismo: c'è un'accelerazione non troppo vistosa del numero di lavori e degli investimenti rispetto ai due mesi precedenti (la crescita degli interventi passa dai 6.400 circa di gennaio ai 7.800 di febbraio agli 8.800 di marzo), mentre la crescita mensile degli investimenti passa da 900 milioni (gennaio e febbraio) a 1,1 miliardi.

La classifica regionale resta quella consolidata con la Lombardia e il Veneto ai primi due posti per investimento complessivo, rispettivamente con 4.016 milioni e 2.421 milioni di spesa. Seguono Lazio ed Emilia Romagna con 2.244 e 2.016 milioni. La prima regione del Sud è la Campania con 1.786 milioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

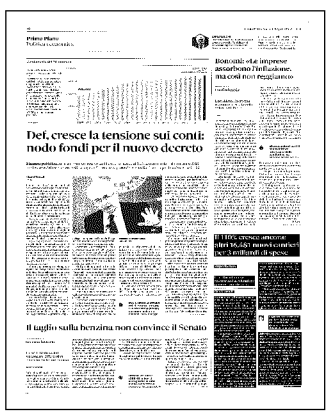
Def, cresce la tensione sui conti: nodo fondi per il nuovo decreto

Il taglio sulla benzina non convince il Senato

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 05-04-2022
Pagina 37
Foglio 1 / 2

Vincolo comunale per l'edificio che richiama lo stile liberty

Casa. Per il Consiglio di Stato dettagli singoli possono caratterizzare la fisionomia di quartieri delle città e giustificano un regime di tutela rafforzato: in questi casi ci sono limiti per i lavori di ristrutturazione

Guglielmo Saporito

Spetta ai Comuni, nei piani urbanistici, individuare le situazioni di pregio edilizio, con la possibilità di riconoscere valore anche ad edifici che presentino un generico valore tipologico. Lo sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza del 28 marzo n. 2240, relativa al Comune di Verona. Una pronuncia che riguarda anche le procedure di bonus edilizi, perché i vincoli imposti dai piani urbanistici locali possono interferire con la tipologia di intervento, ad esempio limitando le ristrutturazioni.

Il caso riguarda un edificio classificato dal Comune come di interesse storico, documentario dell'architettura liberty. Ciò anche se l'edificio, costruito negli anni Trenta, aveva subito importanti interventi di ristrutturazione, lasciando intatte sole le mura perimetrali, ampliando seminterrato e installando inferriate alle finestre. Inoltre, identici elementi architettonici erano presenti in edifici adiacenti, classificati in modo meno restrittivo. Infine, anche gli elementi architettonici apparivano di produzione industriale o comunque non riconducibile al progetto originario.

Una situazione del genere richiama l'attenzione sui vincoli che i Comuni possono imporre, in aggiunta a quelli che già gravano sulle zone omogenee "A" (centri storici). Ad esempio, nelle zone "assimilate" ai centri storici, le ristrutturazioni edilizie devono mantenere sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche proprie dell'edificio preesistente, e in aggiunta non vi possono essere incrementi di volumetria. Una definizione di tali vincoli è presente nella circolare del ministero delle Infrastrutture del 1° dicembre 2020, che appunto richiamano l'attenzione sulle previsioni dei piani urbanistici locali.

Nel caso del Comune di Verona, i giudici hanno sottolineato che le varie categorie di edifici, suddivisi secondo il loro valore tipologico documentario, possono derivare anche dalla presenza di elementi tipici peculiari quali «le mensole di gronda, i contorni di finestre in cemento, gli elementi decorativi, i marcapiano»: tutti questi elementi non bastano, da soli, a qualificare una certa categoria di edifici come di pregio, ma nel loro complesso possono generare una protezione del valore identitario e testimoniale degli edifici del centro della città.

Anche se i dettagli sono di manifattura industriale, ciò non fa venir meno la classificazione, perché non si discute di elementi di specifica qualità artistica, bensì di dettagli che caratterizzano la fisionomia dei luoghi. Non occorre, quindi, che l'intero edificio sia liberty, con elementi riferibili a quello stile, perché basta un peculiare valore tipologico e documentario di alcuni elementi, per rendere l'edificio una testimonianza del tessuto insediativo storico che il Comune ha inteso tutelare.

In generale, infatti, gli edifici realizzati prima della seconda guerra mondiale costituiscono un patrimonio che, per le loro caratteristiche oggettive, giustifica un particolare regime di tutela. Questi principi, coniugati a quelli relativi alla tutela delle facciate per l'esistenza di specifici materiali, hanno poi interferenza anche con le norme sui bonus edilizi che esigono unanimità qualora si alteri il decoro architettonico.

Quest'ultimo (Cassazione 1286/2010) deriva dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio, imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia. Come diretta conseguenza, la modifica della facciata per lavori del superbonus non può ledere il decoro (Tribunale di Milano, 30 settembre 2021), fermo tuttavia restando che le migliorie connesse ai bonus, realizzando esigenze collettive di risparmio energetico, possono essere attuate anche se arrecano alcuni danni, purché questi (Cassazione 7042/2020) siano minimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'APPUNTAMENTO
Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO
Speciale superbonus manovra
Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilsole24ore.com

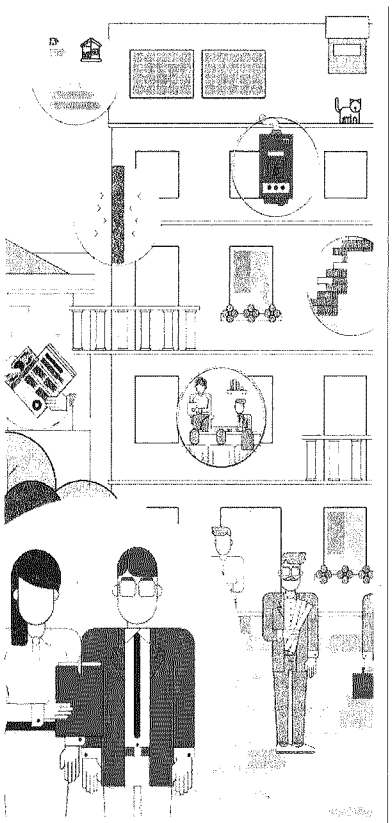

Rilevanti gli elementi caratterizzanti uno stile anche se mischiati a rifacimenti

Vincolo comunale per l'edificio che richiama lo stile liberty

Per comprendere una guerra che si combatte su tanti fronti, non solo quello militare

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 04-04-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 3

LE REGOLE PER LE DETRAZIONI

Così le parcelle dei professionisti seguono lo «sconto» sui lavori

Giorgio Gavelli —*a pag. 13*

Bonus edilizi, così la parcella è detraibile

L'assistenza. Tutte le spese connesse agli interventi rientrano tra i costi agevolati e seguono la percentuale di sconto dei lavori
Attenzione agli importi considerati non congrui che diventano eccedenze non recuperabili e a quelli fatturati dal general contractor

A cura di
Giorgio Gavelli

In periodo di massimo utilizzo dei bonus edilizi, poter offrire al proprio cliente una prestazione professionale che rientra nell'ambito delle spese agevolate è sicuramente un "plus" in grado di fare la differenza, in particolare agli occhi dei clienti non dotati di partita Iva e, quindi, ordinariamente impossibilitati a "scaricare" queste spese. Non solo: grazie all'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, anche le parcelle dei professionisti potrebbero essere monetizzate dal contribuente senza transitare per forza dal modello dichiarativo. Risulta, quindi, importante comprendere quali prestazioni possono rientrare nei bonus e a quali condizioni.

Le norme e la prassi

Il primo riferimento è fornito dalla circolare n. 24/E/2020, secondo la quale sono detraibili – in quanto connesse all'intervento agevolato - la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavoro «ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione». È poi la stessa norma (comma 15 dell'articolo 119 del decreto Rilancio 2020) a stabilire che rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni (si pensi all'Ape pre- e post intervento), delle asseverazioni tecniche e di congruità e del visto di conformità (anche in relazione a singoli stati di avanzamento lavori), disposizione ripetuta per i cosiddetti "bonus minori" alla lettera b) del comma 1-ter del successivo articolo 121, che specifica che, in tal caso, la detrazione spetta in misura pari alla stessa aliquota del bonus fiscale prevista per l'intervento (la conversione del Dl milleproroghe ha di recente ribadito la detraibilità anche per le spese sostenute a fine 2021).

Tuttavia, l'elenco proposto dalle Entrate appare un pò troppo sintetico, al punto che vi sono spese di cui è dubbia la connessione con l'intervento agevolato, almeno nei ristretti confini richiesti ai fini della detraibilità.

Le spese connesse

È ragionevole ritenere connesse, e quindi agevolate, le spese per l'analisi della regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile su cui si interviene, così come quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e l'aggiornamento catastale di fine lavori.

Lo studio di fattibilità dovrebbe essere riconosciuto, se è propedeutico all'intervento regolarmente portato a termine (risposta ad interpello n. 480/2021). Se il superbonus è mantenuto come detrazione e la dichiarazione (730 o Redditi) è già vistata per altri motivi, è possibile chiedere al professionista che firma il visto di conformità di scorporare la quota di compenso relativa al visto per il bonus, come chiarito nelle risposte a Telefisco 2022.

Naturalmente tutte le spese, per essere detraibili, devono rientrare nei plafond massimi previsti dal legislatore (eventualmente ripartendole tra i diversi interventi se la prestazione è comune), oltre ad essere attestate come congrue, sulla base dei criteri fissati dal decreto del ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 (circolare 30/E/2020, risposta 5.2.2). Esse sfuggono, tuttavia, agli altri prezzari, come ricordato dal recente decreto del Ministero della Transizione ecologica del 14 febbraio 2022. In caso di non congruità, l'eccedenza non è detraibile, con rischio a carico del beneficiario del bonus.

Le spese escluse

Non dovrebbero essere incluse, invece, le spese necessarie a regolarizzare abusi edilizi minori eventualmente presenti prima dell'inizio lavori. Fuori dall'agevolazione restano anche le spese per la consulenza fiscale, per il compenso specifico all'amministratore di condominio (circolare n. 30/E/2020, risposta 4.4.1) e per l'attività di coordinamento del general contractor. Se però il general contractor è anche appaltatore, il suo compenso per l'opera svolta (anche come "margine" sul lavoro svolto dal subappaltatore) fa parte del costo dell'intervento, da misurare con i vari prezzari e con la spesa complessivamente agevolabile.

Se il general contractor ribalta sul committente il costo dei professionisti tecnici o fiscali per asseverazioni e visti (nelle diverse forme del mandato con o senza rappresentanza), il relativo costo segue, per il committente, le regole generali già esposte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Primo piano - A pagina 9
Cessioni dei crediti al rush finale

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

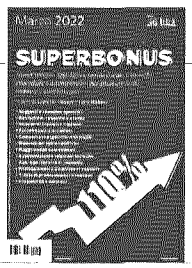

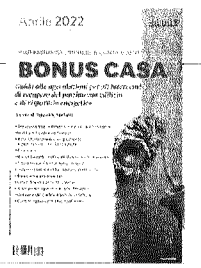

LE GUIDE SUI BONUS E SUL 110%
Sono in edicola con Il Sole 24 Ore a 9,90 euro, oltre il prezzo del quotidiano, le due guide sui Bonus casa (di Luca De Stefani) e sul Superbonus (di Luca De Stefani e Luca Rollino). Le due guide sono acquistabili anche online su: **offerte.ilsole24ore.com/bonuscasa2022** **offerte.ilsole24ore.com/superbonus**

La mappa

Le parcelle dei professionisti nei bonus edilizi e la possibile detraibilità

TIPOLOGIA DI SPESA	DETRAIBILITÀ
Progettazione	SI
Direzione lavori	SI
Coordinamento sicurezza	SI
Aggiornamento catastale	SI
Studio di fattibilità	SI*
Perizie e sopralluoghi	SI*
Analisi regolarità edilizia/urbanistica	FORSE*
Attestazioni tecniche	SI
Asseverazioni di congruità	SI
Visto di conformità	SI
Consulenza fiscale	NO
Compenso amministratore di condominio	NO
Prestazioni per sanare abusi edilizi	NO
Attività di coordinamento del General contractor	NO
Margine dell'appaltatore (anche se general contractor)	SI

(*) ove propedeutici all'intervento regolarmente portato a termine

Sono comprese le spese per tutti i certificati necessari prima e dopo l'intervento

Nessun dubbio sul visto di conformità Fuori le prestazioni generiche di consulenza fiscale

15 aprile

NUOVI PREZZARI
In vigore tetti per i lavori ma le prestazioni professionali vanno ad aggiungersi a questi parametri

29 maggio

IL CCNL IN FATTURA
Da questa data i fiscalisti dovranno verificare il riferimento al Ccnl edilizia nelle fatture per lavori agevolati

30 giugno

PRIMA SCADENZA SUPERBONUS
A questa data va completato il 30% dei lavori sulle villette, ma il Governo valuta una proroga

Il Sole 24 ORE
del lunedì
Guerra in Ucraina
Profughi, pronti i fondi per i primi 80mila già arrivati in Italia
Bonus casa, cessioni 2021 al rush finale
SODDISFATTI O RIMBORSATI

Bonus edilizi, così la parcella è detraibile

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ADOBESTOCK

La fattibilità. Lo studio pre-intervento è detraibile soltanto se connesso a lavori poi portati a termine

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 04-04-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 3

Bonus casa, cessioni 2021 al rush finale

Crediti d'imposta

La cessione dei bonus casa per le spese 2021 va al rush finale. Il 29 aprile si chiude la finestra per trasferire crediti d'imposta relativi ai lavori pagati l'anno scorso. Il percorso verso il traguardo di fine mese, però, è pieno di ostacoli: per i beneficiari delle agevolazioni edilizie (dal 50% delle ristrutturazioni al 110% del superbonus) non sarà facile riuscire a monetizzare le agevolazioni. E già si intravedono possibili problemi per la cessione delle spese 2022.

Oggi il mercato dei crediti è meno ricco rispetto al 2021. I compratori si mostrano infatti più cauti, dopo i sequestri e le truffe dei mesi scorsi; e pesano anche i nuovi limiti ai trasferimenti multipli. Inoltre, con il passare dei mesi, si va verso l'esaurimento dei plafond degli acquirenti.

Aquaro, Dell'Oste e **Latour** —*a pag. 9*

Bonus casa, ultima chiamata per la cessione dei crediti 2021

Scadenza in vista. Il 29 aprile si chiude la finestra per vendere le detrazioni sui lavori pagati l'anno scorso Ma il mercato è meno ricco: pesano le frodi, i limiti ai trasferimenti multipli e l'esaurimento dei plafond

Pagina a cura di
Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste
Giuseppe Latour

La cessione dei bonus casa per le spese 2021 va al rush finale. Il 29 aprile si chiude la finestra per trasferire crediti d'imposta relativi ai lavori pagati l'anno scorso. Il percorso verso il traguardo di fine mese, però, è pieno di ostacoli: per i beneficiari delle agevolazioni edilizie (dal 50% delle ristrutturazioni al 110% del superbonus) non sarà affatto ovvio né facile riuscire a monetizzare le agevolazioni. E già si intravedono possibili problemi per la cessione delle spese 2022.

Di fatto, il mercato è stato terremotato dalle quattro modifiche normative arrivate negli ultimi cinque mesi, dal decreto Antifrodi del 2021 fino alla conversione in legge del Dl Sostegni-ter. Una stretta che si è resa necessaria dopo le frodi *monstre* scoperte dalla Guardia di finanza e dalle Entrate, soprattutto nel campo del bonus facciate. Ma che ha finito per modificare completamente lo scenario in cui si muovono i contribuenti.

Mercato meno generoso

Oggi il mercato dei crediti è meno ricco rispetto al 2021, per almeno tre ragioni.

❶ I compratori si mostrano più cauti, dopo i sequestri e le truffe dei mesi scorsi. Poste Italiane, ad esempio, ha dovuto adeguare le procedure di controllo, elaborazione e acquisizione delle pratiche; e ora chiede più documenti rispetto al passato. E comunque non compra i crediti del 2021, ma solo quelli agganciati a spese 2022 o rate residue collegate a spese precedenti. In generale, tutti gli istituti di credito mostrano maggiore "selettività".

❷ La prudenza dei potenziali acquirenti, privati compresi, è dettata anche dai nuovi limiti ai trasferimenti: cioè, la regola che dal 17 febbraio prevede una prima cessione verso tutti, e altre due successive solo verso banche e intermediari finanziari. Un vincolo che si traduce in minor liquidabilità dei crediti stessi.

❸ Con il passare dei mesi, andiamo verso un progressivo esaurimento dei plafond degli acquirenti. A volte, soprattutto per i soggetti più piccoli, questo limite coincide con la capienza fiscale dell'anno: così qualche istituto di credito ha già abbassato la saracinesca. Altre volte, specie nel caso delle società più grandi, è stato semplicemente deciso un tetto massimo di acquisti.

Nel corso del 2022, inoltre, il mercato rischia di ingolfarsi ulteriormente: i crediti d'imposta per l'acquisto di gas ed elettricità delle imprese energivore (che valgono per quest'anno circa un miliardo) sono appena diventati entrambi cedibili, per effetto del Dl 21/2022, e potrebbero accelerare l'esaurimento dei plafond.

Burocrazia e controlli

A complicare le cose è stato anche il susseguirsi di modifiche normative, dubbi applicativi e adeguamenti informatici. Il decreto Antifrodi, ad esempio, dal 12 novembre scorso ha imposto il visto di conformità e l'asseverazione di congruità delle spese anche per le cessioni dei bonus ordinari (diversi dal 110%); poi la legge di Bilancio 2022 ha esentato gli interventi in edilizia libera e quelli fino a 10mila euro. Ma il canale telematico delle Entrate è stato adeguato solo il 4 febbraio scorso. Idem per le cessioni multiple: dopo il blocco dei trasferimenti successivi al primo scattato il 27 gennaio, il Dl 13/2022 – in vigore dal 26 febbraio – ha ammesso altre due cessioni verso banche e altri operatori finanziari, ma il canale telematico è stato adeguato solo il 31 marzo.

Insomma: non basta trovare un compratore per i propri crediti. E non

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

è sufficiente neppure individuare i professionisti che rilasciano i documenti necessari. Bisogna anche far combaciare i tempi e affrontare una serie di questioni pratiche. Pensiamo a chi ha ceduto il credito d'imposta riferito al primo Sal a una banca (o alle Poste), che ora non è più disponibile ad acquistare gli altri Sal o il saldo. Dal punto di vista normativo, non dovrebbe incontrare ostacoli nel portare gli altri Sal altrove. Nella pratica, però, rischia di restare con una detrazione non liquidabile tra le mani, visto che molti acquirenti rifiutano di inserirsi a metà di una procedura già avviata.

Le novità in arrivo

Ultima considerazione: la tempesta di questa prima parte dell'anno non lascerà spazio a un futuro tranquillo per chi vuole cedere. Le novità normative in vista sono moltissime: c'è l'entrata in vigore dei nuovi prezzari Mite, che sarà seguita dall'attivazione del codice univoco associato ai crediti, per renderli tracciabili, e dai nuovi vincoli di utilizzo del Ccnl dell'edilizia per le imprese. E già si parla di altre possibili modifiche ai meccanismi di cedibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Professioni - A pagina 13
Quando le parcelle sono detraibili

La timeline lunga un anno

Le principali scadenze per la cessione dei crediti d'imposta

17 FEBBRAIO

A partire da questa data scattano i nuovi limiti per le cessioni: una sola nei confronti di qualsiasi soggetto; altre due verso soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari). Eventuali cessioni precedenti non si contano. Il canale delle Entrate per comunicare le cessioni successive alla prima è stato aperto il 31 marzo

15 APRILE

Ai lavori avviati da questa data si applica il nuovo prezzario Mite, che fissa il costo massimo agevolabile per 34 voci di intervento legate all'efficientamento energetico (allegato A del Dm 75 del 14 febbraio 2022). Oltre questi massimali le spese non saranno detraibili

29 APRILE

Entro questo termine (spostato in avanti dal 7 aprile) è possibile trasmettere alle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito relative alle spese sostenute nel 2021, nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese 2020

01 MAGGIO

A partire da questa data, dopo la prima cessione i crediti trasferiti non potranno più essere "spacchettati" (cioè oggetto di cessioni parziali). A ogni credito verrà inoltre attribuito un «codice identificativo univoco», da indicare nelle comunicazioni di eventuali successive cessioni

28 MAGGIO

Per gli interventi avviati da questa data (superiori a 70mila euro e compresi nell'allegato X del Dlgs 81/2008) le agevolazioni sono concesse solo se nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture è indicato che le opere sono eseguite da ditte che applicano il contratto collettivo dell'edilizia

30 GIUGNO

Data entro cui va eseguito almeno il 30% dell'intervento complessivo su villette e unità indipendenti per poter agevolare con il 110% anche le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022

31 DICEMBRE

Data entro la quale sarà necessario completare i pagamenti relativi ad alcune detrazioni, in scadenza a fine anno: il bonus facciate e il bonus barriere architettoniche al 75%. A questa data si chiude anche il 110% per villette e unità indipendenti

16 MARZO

Termine attualmente previsto per comunicare la cessione delle spese sostenute nel 2022 (comunicazione comunque possibile dal 4 febbraio 2022) e delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese 2021 o 2020

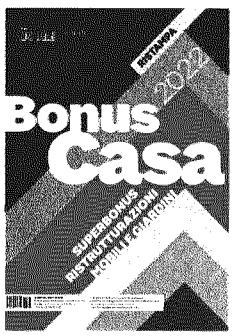

SABATO 9 APRILE TORNA LA GUIDA AI BONUS CASA

A grande richiesta, arriva la ristampa della Guida Bonus casa 2022. Il volume è disponibile in edicola con Il Sole 24 Ore a 0,50 euro oltre il prezzo del quotidiano (abbinamento non obbligatorio). La Guida fa il punto delle ultime novità normative dopo le proroghe e i diversi decreti Antifrodi e sulle cessioni

I crediti d'imposta delle imprese energivore, diventati cedibili, potrebbero «consumare» i plafond degli acquirenti

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Gli esempi

CESSIONE MULTIPLA NEL 2022

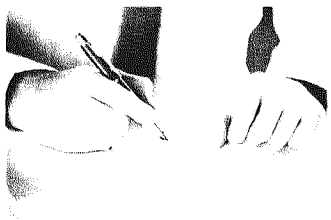

Il credito 2021 già ceduto
- A gennaio 2022 un credito di 55mila euro derivante da lavori di riqualificazione al 110% è stato ceduto da un privato a un altro.
- Il cessionario, attuale possessore del credito, vuol cedere a sua volta il bonus, ma le banche consultate chiedono uno sconto del 10% sul prezzo.

La cessione in vista
- Il possessore del credito trova un'impresa disposta a comprare a un prezzo più conveniente.
- La cessione è possibile, perché i trasferimenti avvenuti prima del 17 febbraio non vanno contati ai fini del nuovo limite al numero di cessioni. Ma l'impresa, a sua volta, potrà poi trasferire solo alle banche. E se intende cedere solo una parte del credito (e portare l'altra in detrazione) deve chiudere la cessione entro fine aprile, perché dal 1° maggio scatterà il divieto di frazionamenti.

TINTEGGIATURA SU PIÙ ANNUALITÀ

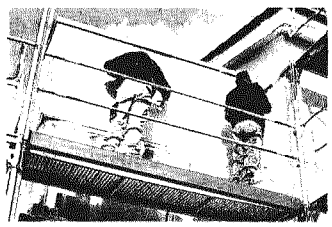

Le spese 2021 e 2022
- A novembre del 2021 è iniziata la tinteggiatura di un'abitazione plurifamiliare. La proprietaria ha versato 15mila euro entro il 31 dicembre (detraibili al 90% con il bonus facciate) e altri 5mila euro a saldo lo scorso febbraio (bonus facciate del 60%).

Due cessioni distinte
- Il credito riferito alle spese 2021 va ceduto entro il prossimo 29 aprile. Quello riferito al 2022 è cedibile entro il 16 marzo 2023 (e se la cessione avviene dal 1° maggio 2022 in poi ci vorrà il codice identificativo). Per entrambe le cessioni servono asseverazione di congruità delle spese e visto di conformità.
- Nulla vieta di cedere i due bonus nello stesso momento, ma servono due comunicazioni distinte alle Entrate.

VENDERE LE RATE RESIDUE

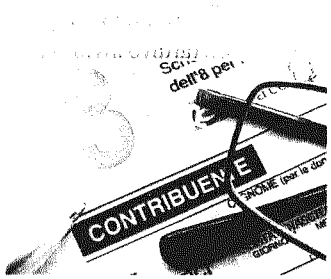

La prima rata in dichiarazione
- Il proprietario di un alloggio ha svolto lavori di ristrutturazione a fine 2020, spendendo in tutto 60mila euro (detrazione del 50%, 30mila euro in 10 anni).
- Nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2021 per il 2020 è stata utilizzata la prima rata di detrazione (pari a 3mila euro).

Il regime forfettario
- L'anno scorso, però, il contribuente si è messo in proprio con il regime forfettario, e ora si accorge di essere incapiente.

Le rate residue
- Ha tempo fino al prossimo 29 aprile per cedere le rate residue (dalla seconda alla decima, valore nominale di 27mila euro). Se non trova un acquirente, perde la seconda rata e potrà cedere quelle successive (dalla terza alla decima, valore di 24mila euro entro il 16 marzo 2023).

In entrambi i casi, servono visto e asseverazione delle spese.

CAUTELA SUI SAL SUCCESSIVI

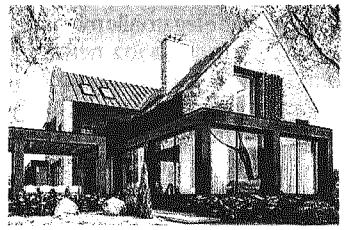

Cessione in due momenti
- A inizio 2021 il proprietario di una villetta unifamiliare ha avviato un intervento di superbonus da 150mila euro.
- Nel corso dell'anno ha effettuato un primo Sal, cedendo a un intermediario finanziario il 30%, pari a 45mila euro di spese (49.500 euro di detrazione). A fine 2021 ha chiuso i lavori ma ora l'intermediario si rifiuta di acquistare anche l'ultima parte del credito.

Gli altri acquirenti
- La seconda cessione può essere effettuata a soggetti diversi dal primo acquirente. Quindi, il contribuente ha la possibilità di rivolgersi ad altri.

I possibili problemi
- Potendo scegliere, però, è meglio evitare di cedere i Sal a soggetti diversi: alcuni intermediari rifiutano questa procedura.

RATE DA SEPARARE

Corsa per il 90%
- Un condominio ha anticipato a fine 2021 tutti i pagamenti relativi a un lavoro di restauro dei balconi, per intercettare la detrazione al 90 per cento.

Il blocco di inizio anno
- È stata ottenuta l'asseverazione di congruità della spesa. Arrivati ad aprile 2022, però, i condòmini non sono ancora riusciti a trovare un compratore per i loro crediti di imposta.

Crediti da dividere
- A questo punto, potranno portare in detrazione diretta la prima delle dieci rate disponibili.
- I restanti 9/10 del credito potranno essere ceduti entro il 16 marzo 2023: appena si trova un acquirente, però, è possibile formalizzare la cessione senza perdere altro tempo.

Il Sole 24 ORE del lunedì

Guerra in Ucraina
Profughi, pronti i fondi per i primi 80mila già arrivati in Italia

Bonus casa, cessioni 2021 al rush finale

SODDISFATTI O RIMBORSATI

Bonus casa, ultima chiamata per la cessione dei crediti 2021

Tre soluzioni costose per chi sfora i tempi

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 02-04-2022
Pagina 26
Foglio 1

Enea, portale unico online per ecobonus e bonus casa

Ecobonus e bonus casa trovano insieme il proprio portale per il 2022. Da ieri è infatti attiva la nuova piattaforma unica tramite cui trasmettere ad Enea i dati sugli interventi di efficienza energetica con fine lavori nel 2022 che potranno godere delle detrazioni fiscali. Sul canale sarà possibile inserire i dati relativi sia all'ecobonus 2022 per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica sia al bonus casa per i lavori che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, dietro autenticazione con Spid o Cie

Nella sezione ecobonus potranno essere inviati all'Enea i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente su cui far valere gli incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% e i dati degli interventi di bonus facciate (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2021, del 60% per le spese sostenute dal 01/01/2022). Nell'area bonus casa si potranno invece inviare i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Si dovranno contare da ieri 90 giorni per trasmettere entro i termini all'Enea i dati per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. Ad ogni modo, ci si potrà avvalere del servizio già attivo di assistenza virtuale Virgilio, in grado grazie all'intelligenza artificiale di rispondere in tempo reale ai quesiti sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici in linea con gli aggiornamenti di prassi dell'Agenzia delle entrate.

Trasmissione entro 90 giorni

Maria Sole Betti

© Riproduzione riservata -

IMPOSTE E TASSE

Bonus affitti lontano da mamma

Per lo sconto l'immobile non deve essere quello dei genitori

Enea, portale unico online per ecobonus e bonus casa

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 02-04-2022
Pagina 23
Foglio 1

Ecobonus e bonus casa, attivato il portale 2022

Enea

A disposizione 90 giorni dalla fine dei lavori per le comunicazioni

Giuseppe Latour

Da ieri, con qualche ora di ritardo rispetto alla scadenza prevista, è operativo il nuovo portale tramite il quale trasmettere all'Enea i dati sugli interventi di efficienza energetica (con fine lavori nel 2022) che possono beneficiare delle detrazioni fiscali. Per i lavori avviati dal primo gennaio a oggi, ci sarà tempo fino al 30 giugno (90 giorni da ieri) per effettuare la comunicazione.

La novità di quest'anno è che per la prima volta viene attivato un portale unico per l'inserimento dei dati relativi sia all'ecobonus 2022 (articolo 14 del Dl 63/2013) per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, sia al bonus casa al 50% (articolo 16-bis del Dpr 917/86) per i lavori che comportano risparmio energetico e utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all'Enea per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 decorre dalla data di messa online del sito (1° aprile 2022). Quindi, si potrà arrivare fino al 30 giugno. A partire da ieri, per i nuovi interventi, ci saranno 90 giorni dalla data di fine lavori per effettuare la comunicazione attraverso il portale. Si accede al servizio online solo dietro autenticazione tramite Spid o Cie (Carta d'identità elettronica).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Blocco telematico Entrate, c'è la proroga all'11 aprile

Bonus per gli under 31 anche con l'affitto soltanto di una stanza

Focus

DISABILITÀ L'INCLUSIONE

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

PNRR
Istruzioni per l'uso

a pag. 12

ItaliaOggi
L'Ue contro i giganti del web

Rinnovabili, investire conviene
Fondi per 3,1 mld €. Domande dalle ore 12 dell'11 aprile

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Per rendere operativi gli interventi le imprese devono aderire ai nuovi contratti di sviluppo

Rinnovabili, investire conviene

Fondi per 3,1 mld €. Domande dalle ore 12 dell'11 aprile

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Con 3,1 miliardi di euro il Mise finanzia le filiere produttive e le imprese che investono in fonti rinnovabili e batterie. Per rendere operativi gli interventi di sostegno previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) le imprese dovranno aderire ai nuovi contratti di sviluppo, lo strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. Per concorrere alla concessione di finanziamenti agevolati e contributi in conto interessi e a fondo perduto le domande a Invitalia da parte dei soggetti beneficiari dovranno essere presentate a partire dall'11 aprile 2022, come stabilito dai decreti direttoriali Mise del 25 marzo 2022. Invitalia procederà allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

Per essere finanziabili tuttavia gli investimenti non dovranno «arrecare danno all'ambiente», come precisato nella recente circolare Mise n. 120820 del 28 marzo 2022. Il documento di prassi fa infatti riferimento al rispetto del principio elaborato in sede comunitaria «Dnsh» ('Do no significant harm', ovvero 'non arrecare nessun danno significativo'), che dispone stringenti criteri per la valutazione e la finanziabilità degli investimenti agevolabili con Pnrr in termini di tutela ambientale e di sostenibilità.

Il contratto di sviluppo. Il contratto di sviluppo, introdotto nell'ordinamento dal dl 112/2008 rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni (l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro).

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili) e possono altresì essere realizzati in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Nei contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:

- soggetto proponente, ovvero l'impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
- imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell'ambito del programma di sviluppo.

Fermo restando l'importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, l'iniziativa del soggetto proponente deve prevedere spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale.

Filiere produttive. Con d.d. 25 marzo 2022 è stata fissata alle ore 12:00 dell'11 aprile 2022 l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M1C2 Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Pnrr, secondo quanto disposto dal decreto Mise 13 gennaio 2022.

Le domande da presentare a Invitalia dovranno avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti le filiere produttive strategiche individuate dal decreto Mise 13 gennaio 2022. A partire dalla stessa data, i soggetti che abbiano già presentato a Invitalia domande di Contratto di sviluppo che risultino, alla medesima data, sospese per carenza di risorse finanziarie potranno presentare istanza di finanziamento di tali domande sulle risorse assegnate all'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Pnrr, a condizione che abbiano ad oggetto programmi di sviluppo coerenti con le finalità ed i requisiti di cui al decreto 13 gennaio 2022 e che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020 (modelli nella sezione Contratti di sviluppo del sito Invitalia).

Il sostegno di programmi di sviluppo riguarda le seguenti filiere: agroindustria; design/moda/arredo; microelettronica e semiconduttori; metallo ed elettromeccanica; chimico/farmaceutico.

Rinnovabili e batterie. Con d.d. sono fissati per le ore 12:00 dell'11 aprile 2022 e le ore 17.00 dell'11 luglio 2022 i termini, rispettivamente, di apertura e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di spesa coerenti con le finalità della Misura M2C2 Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del Pnrr, secondo quanto disposto dal decreto Mise 27 gennaio 2022.

Le domande a Invitalia dovranno avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici innovativi: sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV» e aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande; sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica» e per l'accumulo elettrochimico; sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie».

Agevolazioni. Per entrambe le misure le agevolazioni a valere sulle risorse messe a disposizione dei contratti di sviluppo potranno essere concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili; contributo in conto interessi; contributo in conto impianti; contributo diretto alla spesa.

L'entità delle agevolazioni sarà determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell'iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l'ammontare e la forma dei contributi concedibili verranno definiti nell'ambito della fase di negoziazione.

I chiarimenti del Mise. La circolare Mise n. 120820/2022 fornisce indicazioni operative in ordine ai criteri di valutazione e selezione delle proposte progettuali relative allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo finanziati nell'ambito del Pnrr. È previsto il rispetto di una serie di principi trasversali, tra cui quelli in materia ambientale, che si declinano secondo due modalità: tagging climatico/ambientale e principio «non arrecare un danno significativo», meglio noto come «Dnsh» (do no significant harm). Di seguito i sei obiettivi ambientali cui si applica il principio Dnsh: 1. mitigazione dei cambiamenti climatici; 2. adattamento ai cambiamenti climatici; 3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; 4. economia circolare; 5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento; 6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il Dnsh e i contratti di sviluppo. Per i contratti di sviluppo, il rispetto del principio «Dnsh» comporta tre fasi:

a) identificazione di settori e attività esclusi;

b) presentazione, da parte dei soggetti proponenti, della seguente documentazione: i. dichiarazione del rispetto della normativa ambientale applicabile, unionale, nazionale, regionale; ii. documentazione attestante il rispetto del principio Dnsh e/o relazione di sostenibilità ambientale;

c) valutazione, da parte del soggetto gestore del rispetto dei sei criteri tassonomici previsti.

Sono esclusi i codici Nace/Ateco1: 05 estrazione di carbone (esclusa torba); 06 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; 07 estrazione di minerali metalliferi; 08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (tutta la sezione b. attività estrattiva); 24.46 trattamento dei combustibili nucleari; 09 attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale; 19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 35.2 produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte; 38.21 trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; 38.22 trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi; attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue (Ets) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

I contratti di sviluppo e il «Dnsh»

Per finanziare gli investimenti, le imprese delle filiere industriali strategiche e quelle appartenenti ai settori delle rinnovabili e batterie dovranno aderire ai contratti di sviluppo e presentare le domande a partire dalle ore 12.00 di lunedì 11 aprile 2022

Il sostegno alle filiere riguarda l'agroindustria, il design/moda/arredo, la microelettronica e semiconduttori, il metallo e l'elettromeccanica, il chimico/farmaceutico

Il programma di investimento nell'ambito del Contratto di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete

Per le filiere produttive e le rinnovabili potranno essere concessi, anche in combinazione tra loro finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi, contributi in conto impianti, contributi diretti alla spesa

Gli obiettivi del «Dnsh» (Do no significant harm: non arrecare danno significativo all'ambiente): mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque; economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 05-04-2022
Pagina 27
Foglio 1

A dirlo sono i dati Enea aggiornati al 31 marzo 2022. Dallo scorso marzo, +14,7%

Superbonus, prosegue la scalata

Oltre 24,2 i miliardi di investimenti ammessi a detrazione

DI MARIA SOLE BETTI

Il superbonus prosegue la sua scalata, con oltre 24,2 i miliardi di investimenti ammessi a detrazione al 31 marzo 2022. Una crescita di circa 3 miliardi rispetto a quanto registrato dai dati dello scorso febbraio (+14,7%), verificatasi in concomitanza con l'entrata in vigore della nuova disciplina antifrodi e dell'alleggerimento della stretta sulle cessioni. A testimoniare l'assenza di soste per il 110% sono i nuovi dati Enea sull'utilizzo del super ecobonus per i lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti, aggiornati al 31 marzo 2022.

Stando al nuovo report mensile, nel complesso l'investimento medio sarebbe pari 542,1 mila euro per i condomini, 111,3 mila euro per gli edifici unifamiliari e 96,9 mila euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. In crescita anche il numero delle asseverazioni, ossia le certificazioni dei requisiti minimi e della congruità delle spese, passata dalle 122mila di fine febbraio alle quasi 139mila.Quasi 140mila nuovi cantieri, dunque, con un totale di investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione pari a16,9 miliardi e il 70,1% dei lavori realizzati. In crescita poi anche l'onere a carico dello Stato, maturando 26,65 miliardi di euro in detrazioni previste a fine lavori e 18,67 miliardi di euro per detrazioni maturate per i lavori conclusi.Più nel dettaglio, ad usufruire della misura del 110% sarebbero stati 21.775 condomini, per un totale di investimenti pari a 11,80 miliardi di euro. La percentuale dei lavori condominiali realizzati si sarebbe attestata al 64,7% per circa 7,6 miliardi. Per quanto riguarda invece gli edifici unifamiliari, contate 72.980 asseverazioni per un totale di investimento di 8,12 miliardi e un totale di lavori realizzati pari a 6,05 miliardi, ossia il 74,5% del totale. Quanto poi alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti, registrate 44.271 asseverazioni, per un investimento complessivo di 4,29 miliardi e 3,28 miliardi di lavori realizzati (76,6%).Nel complesso, dunque, l'investimento medio sarebbe pari 542,1 mila euro per i condomini, 111,3 mila euro per gli edifici unifamiliari e 96,9 mila euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Performance importanti, con 139.000 cantieri già autorizzati e oltre 24 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione.

«Questo significa case più efficienti e risparmi in bolletta per tante famiglie, ma significa anche crescita economica nuovo posti di lavoro, ben 44.207 soltanto nel primo bimestre 2022», hanno ricordato in una nota i deputati M5s Riccardo Fraccaro, Patrizia Terzoni e Luca Sut. Dopo il limbo dell'incertezza normativa, lo scoglio è ora «la soglia del 30% sui lavori da completare entro giugno», hanno continuato chiedendo l'intervento del ministro dell'Economia Daniele Franco e dl presidente del Consiglio Mario Draghi per evitare che il trend positivo subisca una battuta d'arresto.

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi IMPOSTE E TASSE 27
Superbonus, prosegue la scalata
Oltre 24,2 i miliardi di investimenti ammessi a detrazione
L'edilizia spinge ancora l'e-fattura
PNRR Istruzioni per l'uso
Black out Entrate, arrivi lenti alla vigilia dopo Pasqua

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 02-04-2022
Pagina 24
Foglio 1

Serve l'informativa privacy per le riunioni da remoto

Chi decide di trattare i dati delle riunioni digitali deve fornire una adeguata informativa ma soprattutto deve poter disporre di una robusta base giuridica per attivarsi. E dovrà anche regolare tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali come se si trattasse di un impianto di videosorveglianza. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con il parere inoltrato all'Agcom il 27 gennaio 2022. Le immagini catturate dalle telecamere sono considerati dati personali sia che vengano impiegate da soggetti pubblici o privati. Nel primo caso la base giuridica del trattamento va ricercata nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico mentre nel caso di soggetti privati sarà tipicamente il consenso o il legittimo interesse il fondamento giuridico della ripresa. Ma non basta trovare il riferimento giuridico per gestire correttamente tutto il processo. Trattandosi di un dato personale sarà particolarmente importante governare anche le attività che conseguono alla cattura dell'immagine. Quindi se viene effettuata una registrazione il titolare del trattamento dovrà dettagliare per quanto tempo verranno conservate le immagini, chi potrà vederle e a che titolo. Nel caso di un soggetto pubblico sarà più facile regolare questi aspetti perché il dl 139/2021, convertito nella legge 205/2021 ha allargato la possibilità della pa di gestire questi processi anche con un atto amministrativo generale. Infatti il Garante nel parere in commento specifica che spetterà all'Agcom disciplinare tutti questi processi nell'ambito della sua autonomia organizzativa. Che in ogni caso dovrà svolgersi nel pieno rispetto del regolamento europeo sulla protezione dei dati ed in particolare prestando molta attenzione all'art. 5 del Gdpr. Ma una volta disciplinato nel dettaglio tutto il percorso spetterà sempre allo stesso titolare del trattamento mettere a disposizione degli interessati dettagliata informativa che permetta di comprendere che fine fanno le immagini.

Stefano Manzelli

-© Riproduzione riservata-

ItaliaOggi
Diritto & Fisco
Più esperti nella crisi d'impresa
Istanze ante 29/12/2021: requisiti più stringenti non retroattivi
Covid e frodi a braccetto, operazioni sospette per 13,4 mld
Serve l'informativa privacy per le riunioni da remoto

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CORRIERE DELLA SERA

Quotidiano Data 05-04-2022
Pagina 38
Foglio 1

TECHE INDUSTRIA

L'Academy a Genova

Leonardo, via al polo per l'alta formazione nella cybersecurity

DAL NOSTRO INVIATO

GENOVA Autosufficienza tecnologica a cui aspirano l'Italia e l'Europa. Autosufficienza come capitale umano: lontana, lontanissima. Al momento siamo in grande ritardo. «Non abbiamo un numero adeguato di professionisti nella sicurezza informatica», ammette Roberto Baldoni, a capo della neonata agenzia nazionale per la Cybersecurity. Molti vivono all'estero, strapagati, tra Dubai e Tel Aviv, nella Silicon Valley, a Berlino. Dunque Leonardo fa un'operazione da politiche attive del lavoro. Promette di formare fino a 15mila giovani in un'accademia dedicata ai meccanismi di difesa ed attacco da incursioni cyber. Alessandro Profumo, che guida il colosso della Difesa come mai sul fronte ora della «guerra ibrida» tra Russia ed Occidente, ha deciso di realizzarla a Genova riqualificando un vecchio edificio dismesso da dove si staglia il nuovo ponte San Giorgio. Perché qui c'è il supercervellone HPC- da-Vinci1, capace di sfornare miliardi di miliardi di operazioni al secondo prevedendo e segnalando, con i suoi algoritmi, migliaia di eventi cyber che si verificano ogni minuto contro le nostre istituzioni centrali e locali protette nel «perimetro di sicurezza cibernetica» costruito dal governo Conte e potenziato dall'esecutivo Draghi. «La biblioteca di incursioni (e di vulnerabilità), dice Profumo, Leonardo la possiede a Chieti», nel più grande Soc del Paese. Il Security Operation Center dove centinaia di analisti ed esperti hacker (buoni) lavorano per Leonardo e le sue aziende-clienti per prevenire, ridurre, attenuare, gli attacchi di criminali comuni e servizi di intelligence estera, organizzazioni mafiose che investono i proventi dei loro furti intellettuali: molte con programmi di scrittura in cirillico, cinese o iraniano. L'apprendimento del Soc, in costante aggiornamento, verrà messo a disposizione di chi parteciperà ai corsi. Docenti ed test cyber verranno condotti da chi in Leonardo lavora in questo dipartimento guidato da Tommaso Profeta. Su una piattaforma proprietaria che simula un «gemello digitale», un'architettura che replica l'infrastruttura It delle aziende, simula le incursioni di «questa guerra non convenzionale», segnala il presidente Luciano Carta.

15
mila i giovani che verranno formati nell'academy di Genova

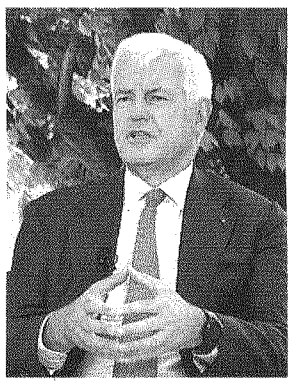

Al vertice Alessandro Profumo, 65 anni, amministratore delegato di Leonardo

Fabio Savelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quadrivio, l'idrogeno di Carbon Cylinder per la svolta green

Leonardo, via al polo per l'alta formazione nella cybersecurity

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 03-04-2022
Pagina 14
Foglio 1 / 2

Doppia contribuzione alle Casse per le società tra professionisti

L'ostacolo. Lo strumento societario è frenato dalla duplicazione, in molti enti previdenziali, della quota integrativa. A carico del socio e della Stp

Maria Carla De Cesari e Andrea Dili

Fiumi di inchiostro e schieramenti di fronte che sarebbero stati degni di ben altra questione sono stati spesi, negli ultimi 25 anni, sulle società tra professionisti, dal momento in cui l'indagine dell'Antitrust, nel 1997, individuò la forma organizzativa societaria quale uno dei cardini per lo sviluppo delle professioni.

Con la possibilità di fare comunicazione pubblicitaria, l'abolizione delle tariffe professionali e la limitazione delle attività riservate, l'esercizio collettivo delle professioni intellettuali è stato infatti considerato uno dei fattori di modernizzazione del mercato professionale.

Al di là della semplificazione sull'analisi dell'Antitrust allora guidata da Giuliano Amato, la regolamentazione delle società tra professionisti arrivò solo sul finire del 2011 (legge 183), sotto il Governo di Silvio Berlusconi. Si è completato allora il cammino iniziato dall'esecutivo di Romano Prodi (legge 266/97) che abolì il divieto, risalente al 1939, di esercitare in società da parte dei professionisti intellettuali. In quei mesi naufragò il tentativo del Guardasigilli Giovanni Maria Flick di coniugare società, anche con soci di solo capitale, con le peculiarità della professione: solo il professionista abilitato può svolgere infatti la prestazione a lui affidata dal cliente (o come lo chiamerebbe l'Antitrust, il consumatore).

Non si vuole qui riaprire la discussione sulla bontà della ricetta del Garante della concorrenza, su cui peraltro sono intervenuti pronunciamenti del Parlamento Ue e la giurisprudenza della Corte di giustizia che hanno anche contribuito a riscrivere la visione Antitrust sulle professioni intellettuali.

L'accento dovrebbe, prima di tutto, cadere sui numeri. A distanza di tanti anni le società tra professionisti (Stp) iscritte agli Albi sono poco più di 4mila. A ricordarlo una ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti, che ha ripreso un censimento Unioncamere di fine 2021.

Poco meno del 50% delle società tra professionisti si riferisce all'area legale e della contabilità; quelle iscritte all'Albo dei dottori commercialisti sono 1.350 (dicembre 2021), quasi il 33% del totale. La stessa Fondazione mette in evidenza come al di là delle Stp i professionisti - in particolare i commercialisti - hanno cercato strumenti alternativi alla forma individuale dello studio per fornite un bouquet esteso di competenze e professionalità: si va dalle associazioni alle reti. Senza tralasciare modalità organizzative volte in prevalenza a ridurre i costi, come le società di servizi o la condivisione di strutture e strumenti di lavoro.

«I dati - si legge nel documento della Fondazione - mostrano un rilevante interesse della categoria dei commercialisti per le Stp, soprattutto nelle aree del Paese dove la stessa professione appare più sviluppata, insieme a notevoli resistenze ad abbandonare i modelli organizzativi in essere basati sull'esercizio prevalente in forma individuale sia quelli articolati attraverso l'utilizzo di società commerciali strumentali».

Negli ultimi anni il mercato dei servizi professionali è stato interessato da profonde trasformazioni. In particolare, la disintermediazione offerta dai nuovi mezzi di comunicazione e dalle piattaforme, che ha globalizzato un mercato tradizionalmente focalizzato sul professionista di prossimità. Di conseguenza, è diminuita la remunerazione delle prestazioni connesse ai classici "servizi di base", ormai a bassissimo valore aggiunto. da ultimo, cresce la domanda di servizi complessi, che richiede l'intervento congiunto di professionisti estremamente specializzati.

In tale contesto la riorganizzazione delle attività in forme aggregate dovrebbe essere una chance non soltanto per corrispondere alla domanda del mercato ma anche per garantire ai professionisti una remunerazione adeguata. E allora perché il modello Stp non ha ancora convinto i professionisti?

Secondo la Fondazione dei commercialisti i motivi vanno cercati nella «mancanza di una disciplina fiscale» e nella «carenza in più parti della disciplina giuridica» che finiscono per generare «un'incertezza di fondo che impedisce una corretta valutazione dei costi e dei benefici dello strumento».

Tuttavia, se sul piano fiscale va sicuramente rimosso il vincolo che non prevede la neutralità delle operazioni di riorganizzazione degli studi in strutture societarie in forma di Stp, l'ostacolo principale allo sviluppo delle società tra professionisti è di natura previdenziale.

Le incertezze sul regime fiscale applicabile alle Stp, infatti, sono state via via superate attraverso i chiarimenti dell'amministrazione finanziaria: le Stp producono redditi d'impresa. Inoltre, nelle Stp in forma di società di capitali il socio professionista titolare di partita Iva individuale percepisce i compensi relativi alla prestazione professionale svolta emettendo fattura nei confronti della

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Stp, qualificando tali compensi quali redditi di lavoro autonomo.

In questo quadro, il modello societario, peraltro, comporterebbe grandi vantaggi per i professionisti: si pensi all'accesso completo alle misure "industria 4.0" e alle possibilità, in termini di risparmio fiscale, generate dall'incrocio tra Stp in forma di società di capitali o cooperativa e regime forfettario dei soci.

Il granello di sabbia che inceppa tale ingranaggio, quindi, non è tanto connesso al regime fiscale della Stp, ma piuttosto alla duplicazione del contributo integrativo dovuto alle Casse di previdenza, generato dalla doppia fatturazione delle medesime prestazioni professionali (prima la Stp nei confronti del cliente, poi il socio professionista nei confronti della Stp). Va sottolineato, tuttavia, che tale disincentivo non colpisce tutti i professionisti, ma soltanto quelli iscritti alle Casse come quella dei dottori commercialisti, che adottano regolamenti che prevedono il versamento del contributo integrativo sia sul volume d'affari della Stp che su quello dei soci professionisti. La delibera di cassa dottori, per risolvere la questione, è stata bocciata, in modo incoiprensibile, dai ministeri.

Tutto ciò produce effetti distorsivi che disincentivano lo sviluppo degli studi verso organizzazioni multidisciplinari e specializzate e allo stesso tempo incentivano la costituzione di strutture societarie estranee alla disciplina Stp che sfuggono ai controlli deontologici degli Ordini e alla contribuzione alle Casse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono circa 4mila le realtà societarie iscritte agli Albi, il 33% si riferisce a dottori commercialisti

2011

LA DISCIPLINA
Le regole per le società tra professionisti sono arrivate solo nel 2011 con la legge 183: il divieto all'esercizio societario è stato tolto nel 1997

IL REDDITO
L'agenzia delle Entrate, con più interventi, ha specificato che le società tra professionisti producono reddito d'impresa

Doppia contribuzione alle Casse per le società tra professionisti

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 05-04-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 3

Brevetti, Italia in recupero (+6,5%) con trasporti e sanità

La corsa alla ricerca

L'Italia recupera terreno sui brevetti: le domande all'Epo (l'ufficio europeo) nel 2021 sono state 4.919, con una crescita del 6,5%, quasi doppia rispetto a quella dell'anno prima (+3,4%) e ben al di sopra della crescita media Ue del 2,7%. La corsa è stata trainata soprattutto dall'innovazione nei trasporti (+9,3%) e nella tecnologia medica (+16,4%).

Cavestri —*a pag. 2*

Italia in recupero sui brevetti, meglio di Francia e Germania

La corsa alla ricerca. Presentate nel 2021 oltre 4.900 domande italiane all'Ufficio brevetti europeo Crescita del 6,5% trainata dall'innovazione nei trasporti (+9,3%) e dalla tecnologia medica (+16,4%)

Laura Cavestri
MILANO

Neppure la pandemia ha fatto attivare il freno a mano. Anzi, quasi come l'elastico di una fionda tirato al massimo, l'Italia ha lanciato le sue domande di brevetto in Europa come mai prima.

Secondo le statistiche di *Epo Patent Index* oggi in pubblicazione, le domande di brevetto provenienti dall'Italia e dirette all'Ufficio brevetti europeo (Epo) nel 2021 sono cresciute del 6,5% rispetto al 2020 pari a 4919 domande). Nonostante la pandemia, il tasso di crescita è di nuovo quasi raddoppiato (era già +3,4% nel 2020) confermandosi ben al di sopra della crescita media del 2,7% registrata dai 27 Paesi Ue. Per una manciata di domande (appena 35) scendiamo di una posizione, dalla 10° all'11° nella classifica dei Paesi. Ci surclassa la Svezia. Ma le principali manifatture europee – Francia, Germania – tengono o arretrano. Mentre molti grandi produttori di domande di brevetto, da Fca (Gruppo Stellantis) a CNH Industrial NV o STMicroelectronics NV, hanno sede nei Paesi Bassi.

Complessivamente, l'Ufficio europeo dei brevetti, dopo una leggera diminuzione nel 2020 (-0,7%) ha ricevuto 188.600 domande nel 2021 in aumento del 4,5 per cento. La comunicazione digitale e la tecnologia informatica hanno registrato la crescita più forte, seguite da farmaceutico e biotecnologico.

«La grande domanda di brevetti registrata lo scorso anno segnala come l'innovazione sia rimasta consistente – ha affermato il presidente di Epo, António Campinos – mentre la forte crescita delle tecnologie digitali mostra come la trasformazione digitale sia in atto in tutti i settori».

Italia trainata dai trasporti

Per le aziende italiane, il settore dei trasporti – dove sono i brevetti della filiera *automotive* – è stato ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, quello trainante, pari a oltre 400 domande (+9,3% sul 2020). Nella tecnologia medica, le domande sono risultate il 16,4% in più in un anno.

«Le classificazioni internazionali possono trarre in inganno – ha spiegato Domenico Golzio, *director* all'Epo –. Spesso si sono interpretati i brevetti nei trasporti come più legati a un'industria "tradizionale" e meno "innovativa" rispetto a quelli inseriti in *digital communication* o *computer technology*. I brevetti italiani operano, tra gli altri, sui sistemi di controllo e assetto anti-sbandata, sulla guida autonoma, sulle relazioni con le reti neuronali, sui sistemi di tenuta della strada e i sui motori ibridi. Così come sotto la categoria *measurement*, cioè strumenti di misura, si colloca tutta la sensoristica, l'IoT e gli elettrodomestici intelligenti. Ambiti tecnologici ad alto valore verso cui l'Italia contribuisce in modo molto importante».

Quattro regioni italiane sono entrate tra le prime trenta europee in base alle domande di brevetto all'Epo: Lombardia (12° posto), Emilia Romagna (18°), Veneto (22°) e Piemonte (30°). Di queste, il Veneto ha registrato la crescita più forte (+7,5 per cento).

«Se la pandemia – ha sottolineato Giovanni Casucci, partner all'IP department di EY Studio legale tributario – ha, in alcuni casi, rallentato la produzione, ha anche permesso alla ricerca e all'attività intellettuale aziendale di concentrarsi di più sui progetti e meno sul *day by day*. Inoltre, in questi anni, grazie al patent box, agli incentivi, alle associazioni di categoria, le imprese hanno maturato la consapevolezza che il brevetto non è solo "innovazione" ma un indice di gestione finanziaria, è una ricchezza».

Tendenze contrastanti in Europa

Germania (+0,3%) e Francia (- 0,7%), sono rimaste pressoché stabili. In calo il Regno Unito (-1,2 per cento). Forti aumento anche da Svezia (+12%), Finlandia (+11,2%), Danimarca

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

(+9,2%), Spagna (+8,9 per cento).

La corsa delle aziende asiatiche

La crescita complessiva è stata alimentata dalla Cina (+24% sul 2020) e dagli Stati Uniti (+5,2 per cento). Le domande dai 38 Paesi Epo sono aumentate (+2,8%) lo scorso anno, ma il loro "peso" è passato dal 50% del totale nel 2013 al 44% nel 2021. Perchè cresce quello delle aziende asiatiche. In cima c'è Huawei che è stata la principale richiedente di brevetti presso Epo nel 2021 (come nel 2019), seguita dall'ex numero uno del 2020, Samsung, e da LG, entrambe aziende della Corea del Sud.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri dell'innovazione in Europa

LA CRESCITA DI BREVETTI IN ITALIA

Dati in unità

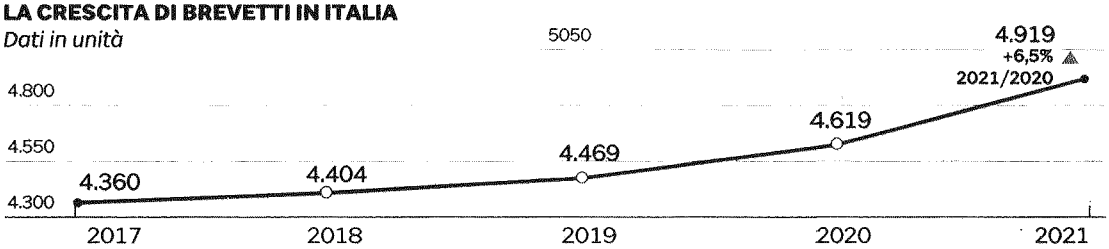

I 15 SETTORI TECNOLOGICI LEADER IN ITALIA

Numero domande

SETTORE	NUMERO	VAR.% '21/'20	-15 30
Trasporti	400	9,3%	
Handling	399	10,2%	
Tecnologie mediche	341	16,4%	
Altre macchine spec.	324	3,2%	
Ingegneria civile	284	4,4%	
Misurazioni	226	26,3%	
Macchine elettriche	220	-0,5%	
Componenti	215	9,7%	
Arredo	210	-11,4%	
Altri beni consumo	206	9,6%	
Farmaci	192	-5,4%	
Elementi meccanici	190	-1,0%	
Ingegneria chimica	146	7,4%	
Chimica fine	122	-2,4%	
Motori e pompe	121	6,1%	

I PRIMI 15 PAESI PER DOMANDE DI BREVETTO

Anno 2021. *In unità*

SETTORE	NUMERO	VAR.% '21/'20	-10 30
Stati Uniti	46.533	5,2%	
Germania	25.969	0,3%	
Giappone	21.681	-1,2%	
Cina	16.665	24,0%	
Francia	10.537	-0,7%	
Corea del Sud	9.394	3,4%	
Svizzera	8.442	3,9%	
Paesi Bassi	6.581	3,1%	
Regno Unito	5.627	-1,2%	
Svezia	4.954	12,0%	
ITALIA	4.919	6,5%	
Danimarca	2.642	9,2%	
Belgio	2.485	3,3%	
Austria	2.317	0,5%	
Finlandia	2.111	11,2%	

LE PRIME 10 AZIENDE ITALIANE PER NUMERO DI BREVETTI

Dati in unità

	0 50 100			0 50 100	
Fameccanica Data Spa		85	Eni Spa		36
G.D Spa		54	Piaggio & C. Spa		33
Pirelli & C. Spa		52	Prysmian Spa		33
Chiesi Farmac. Spa		42	Sacmi Coop. M. Imola		33
Saipem Spa		37	Leonardo Spa		30

Fonte: European Patent Office 2022

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

+4,5%

I BREVETTI IN EUROPA
Complessivamente, l'Ufficio europeo dei brevetti, dopo una leggera diminuzione nel 2020 (-0,7%) ha ricevuto 188.600 domande nel 2021 in aumento del 4,5 per cento. La comunicazione digitale e la tecnologia informatica hanno registrato la crescita più forte, seguite da farmaceutico e biotecnologico

Quattro regioni italiane tra le prime trenta europee: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte

Il Sole 24 ORE
Mutui più cari, vola il tasso fisso
Brevetti, Italia in recupero (+4,5%) con trasporti e sanità
SCARPA

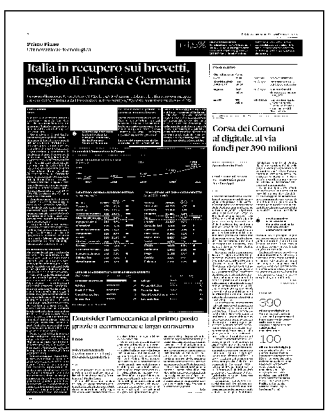
Italia in recupero sui brevetti, meglio di Francia e Germania
Corsa dei Comuni al digitale, al via fondi per 390 milioni

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 03-04-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

IL MINISTRO FRANCO

«Modifiche al Pnrr? Solo caso per caso»

Carlo Marroni —a pag. 7

Franco: rischioso rifare il Pnrr, modifiche solo caso per caso

Il ministro a Cernobbio. «Il Piano va attuato, rafforzando efficienza climatica e autonomia nazionale Possibili nuovi interventi sull'energia. Verosimile che il tasso medio sul debito pubblico continui a ridursi»

Carlo Marroni
Dal nostro inviato
CERNOBBIO

«Il Pnrr, concordato con i partner europei, va essenzialmente bene. Occorre attuarlo, attuarlo, attuarlo. I singoli progetti possono essere ridiscussi, non l'intero piano. Il rischio è bloccare tutto». Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, parla a tutto campo, ma è sul Piano nazionale di ripresa e resilienza che spende le parole più nette. Il Pnrr «nasce come strumento per incidere su investimenti produttività e occupazione» dice al Workshop "Lo scenario dell'economia e della finanza" organizzato da The European House - Ambrosetti, in una tavola rotonda moderata dal direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Quindi – per il ministro – «il Pnrr è fondamentale ma non sufficiente in questo momento che abbiamo. Non credo che gli eventi degli ultimi mesi rimettano in discussione questi obiettivi di medio termine che dobbiamo avere - investimenti, produttività e occupazione - ma rimettono in discussione semmai le politiche economiche nel breve termine. Ma non il nostro obiettivo di medio termine. Allora se il Pnrr è coerente con questo obiettivo si può aggiustarlo, discutere sui singoli progetti, ma non vale la pena di disfarlo integralmente e poi ripartire. Va rafforzato per l'efficienza climatica e per una maggiore autonomia nazionale».

Per la politica economica nel breve periodo «l'esigenza è mitigare impatto dell'aumento prezzi dell'energia sulle famiglie, sulle imprese, dobbiamo proteggere la competitività. Siamo intervenuti varie volte per il costo dell'energia e credo che questi interventi sul lato impresa andranno continuati e altri interventi possibili», ha annunciato il ministro, che ha ricordato come fino ad ora siano stati stanziati 19 miliardi, di cui 14 vanno a coprire i primi due trimestri del 2022. «L'andamento dei prezzi del gas vede quello attuale due volte e mezzo quello di agosto scorso. Fino a febbraio pensavamo che questo rallentasse ma non arrestasse il nostro recupero. Nel breve periodo bisogna mitigare l'impatto dei prezzi della energia sulle famiglie e sulle imprese. Va protetta la competitività».

Quindi «bisogna lavorare sulla diversificazione delle forniture gas. Ci sono tempi tecnici ma l'obiettivo è ridurre la dipendenza italiana potenziando la produzione rinnovabile. Il piano nazionale va in questa direzione, probabilmente dobbiamo correre di più». Se nel medio termine la prospettiva è il Pnrr nel breve termine si deve guardare al «sostegno a famiglie imprese, interventi sulla diversificazione e riduzione dell'offerta in particolare sul gas». Nei prossimi giorni il governo Draghi varerà il Def, documento con le nuove previsioni sull'economia: «Noi usciremo come governo nel Documento di economia e finanza con una previsione cauta sul Pil, perché c'è grandissima incertezza. Come l'anno scorso è meglio essere smentiti per essere stati pessimisti piuttosto che troppo ottimisti», ha aggiunto: «Ogni previsione fatta ora dobbiamo sapere che nel breve dovrà essere adattata. Non si sa infatti quando la guerra finirà e come saranno i prezzi dell'energia fra un anno». Non solo: «Gli effetti dannosi della pandemia si sono molto ridotti, ma non sono scomparsi. Il traffico aereo è adesso il 50% di quello che era nel 2019. Alcuni effetti della pandemia continuano a persistere». In questo quadro la politica di bilancio «deve restare prudente, l'anno scorso abbiamo chiuso con un deficit molto più basso di quelle che erano le previsioni precedenti, il deficit quest'anno va ridotto ancora, dobbiamo stare su sentieri della riduzione anche per i prossimi anni». Il tasso di interesse sulle nuove emissioni di titoli di Stato l'anno scorso è stato dello 0,1, 2,4% sul complesso del debito pubblico italiano, «quest'anno è verosimile che il tasso medio continui nonostante tutto a ridursi. Possiamo contare sul tasso medio sul nostro debito che per alcuni anni resterà relativamente basso, questa fase va sfruttata».

L'Europa di fronte all'emergenza della pandemia, ha aggiunto, «ha reagito bene, e di fronte alla guerra ha dato prova di coesione. Ora deve evitare politiche economiche restrittive

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

che aggravino la situazione».

Infine il tema della demografia e della bassa natalità dell'Italia. «È un problema cruciale e non nuovo – ha detto rispondendo ad una domanda di Tamburini –. Modificare il tasso di natalità è una cosa complessa ma ci stiamo muovendo con l'introduzione - decisa dal precedente governo e da noi attuato - dell'assegno unico, 6 miliardi, un grosso investimento verso le famiglie giovani, anche con interventi per le scuole materne e gli asili e sul fronte degli alloggi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

19 miliardi

MISURE ANTI CARO ENERGIA
La dote stanziata finora, di cui 14 miliardi per i primi sei mesi 2022. Il prezzo del gas attuale è due volte e mezzo quello di agosto scorso

«L'Europa ha reagito bene di fronte al Covid e alla guerra. Ora deve evitare politiche economiche restrittive»

Al Workshop Ambrosetti. Il ministro dell'Economia Daniele Franco durante l'intervento di ieri

Il 46% delle imprese a rischio, Pil a +1,9%
Bonomi: «Siamo in recessione tecnica»

Franco: rischioso rifare il Pnrr, modifiche solo caso per caso
Gentiloni: ieto al gas complicato lavoriamo ad autonomia della Ue

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CORRIERE DELLA SERA

Quotidiano Data 02-04-2022
Pagina 11
Foglio 1 / 2

SVILUPPO

Energia solare, l'allarme degli operatori di Alleanza per il fotovoltaico: ci sono 40 GW di energia in attesa del semaforo verde. La quota di progetti incagliati è costante in tutta Italia

Rinnovabili: Regioni e ricorsi bloccano cantieri per 35 miliardi

La crisi energetica, acuita dalla guerra in Ucraina, pone l'Italia di fronte a un problema strategico: come assicurarsi l'indipendenza dal gas russo e accelerare sulla transizione verde. Un'esigenza che è in contrasto con il rallentamento nello sviluppo delle rinnovabili degli ultimi anni, dovuto in parte alla riduzione degli incentivi ma soprattutto alla burocrazia. I ritmi degli iter autorizzativi fanno sì che solo il 9% dei progetti di impianti fotovoltaici presentati abbia ricevuto il via libera. L'Alleanza per il fotovoltaico, che rappresenta i principali operatori impegnati nello sviluppo di soluzioni per l'energia solare, calcola che ci sono 35 i miliardi di investimenti bloccati e 40 GW di energia da fotovoltaico in attesa del semaforo verde.

Le Regioni

«Il dato relativo alla percentuale di progetti incagliati è più o meno costante in tutte le Regioni, con alcuni casi più virtuosi — osserva Filippo Fontana, responsabile dello sviluppo business in Italia per il gruppo Solarig — . Per questo chiediamo al governo di creare un contesto che ci consenta di avere tempistiche certe. Ad esempio, ci vorrebbero degli interventi normativi che sblocchino i progetti incagliati da anni negli uffici regionali».

Le autorizzazioni

L'autorizzazione all'installazione di impianti fotovoltaici ha un iter lungo e complesso. Per evitare disparità fra i territori e garantire maggior coerenza nella valutazione, il decreto Semplificazioni ha introdotto una commissione nazionale per la Valutazione di impatto ambientale (Via) degli impianti di potenza superiore a 10 MW. «È un buon passo avanti. Però la commissione ha cominciato a lavorare con notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia. Inoltre, una volta ottenuto il via libera della commissione, è previsto che si torni in ambito regionale per completare l'iter. Considerando che le Regioni hanno ancora arretrati da smaltire, bisognerà vedere come riusciranno a gestire questo nuovo carico di lavoro», dice Alessandro Ceschiat, responsabile per lo sviluppo del business di Enfinity Global.

Le procedure autorizzative degli impianti durano in media tra i 4 e i 5 anni. Una tempistica che impedisce all'Italia di raggiungere l'obiettivo di 60 GW di produzione da rinnovabili, indicato dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) per il 2030. Le imprese del settore chiedono al governo di sbloccare questo stallo, rendendo pienamente operativa la commissione Via e facendo in modo che le sue decisioni non possano essere smentite nel momento in cui il provvedimento passa alle Regioni. «Bisognerebbe assegnare alle Regioni target specifici (tramite il cosiddetto burden sharing) connessi alla realizzazione degli impianti fotovoltaici o prevedere meccanismi di premialità per chi supera determinati obiettivi», spiega Fontana.

Nimby e Nimto

Ad ostacolare lo sviluppo del fotovoltaico sono anche le cosiddette sindromi Nimby e Nimto: Not in my back yard e Not in my terms of office, ovvero «non nel mio territorio» e «non durante il mio mandato elettorale». «Questo meccanismo fa sì che tutti siano d'accordo nel volere più energia pulita, ma quando si tratta di costruire un nuovo impianto fotovoltaico tutte le Regioni ritengono di aver già fatto la propria parte. Con questo approccio diventa impossibile raggiungere i target — sottolinea Andrea Cristini, fondatore di Greenergy — . La conseguenza è che di fronte a una crisi energetica non possiamo fare altro che prendere gas dalle riserve, fare accordi con altri Paesi o sovralimentare centrali a carbone».

I piani

Quello che serve è una pianificazione e un maggiore coordinamento tra i ministeri (Transizione ecologica, Politiche agricole e Cultura) per evitare che impianti già autorizzati vengano bloccati da opposizioni o ricorsi. A frenare, spesso, sono le Soprintendenze. «A questo proposito potrebbe essere utile avere delle sezioni dedicate a tutto ciò che concerne l'energia nei tribunali amministrativi — conclude Ceschiat —. Questo eviterebbe che i ricorsi vengano fatti in modo strumentale, confidando sul fatto che ci vuole molto tempo prima di arrivare a una sentenza».

Valentina Iorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra 4 e 5 anni
Le procedure autorizzative degli impianti durano in media tra i 4 e i 5 anni

Il via libera
Solo il 9% dei progetti di impianti fotovoltaici presentati ha ricevuto il via libera

Primo piano
SVILUPPO
Rinnovabili: Regioni e ricorsi bloccano cantieri per 35 miliardi

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

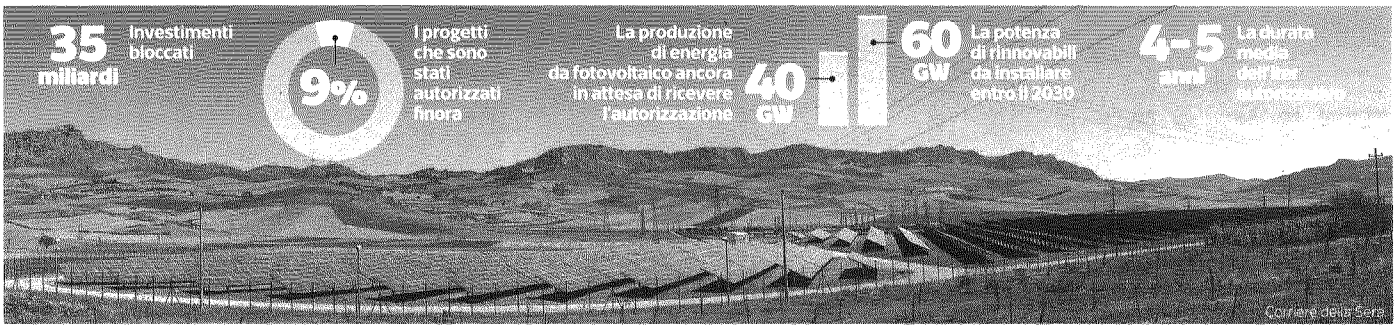

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'Economia
del CORRIERE DELLA SERA

Settimanale Data 04-04-2022
Pagina 14
Foglio 1 / 3

Il personaggio

GILBERTO DIALUCE

IDROGENO VERDE NON FAREMO IL BIS DEI PANNELLI SOLARI

L'Enea avvia il progetto di ricerca su trasporto e stoccaggio delle nuove fonti energetiche. Il neopresidente, grande esperto dopo una carriera nell'amministrazione statale, spiega perché va incentivata la nascita di una filiera made in Italy. «O faremo favori alla concorrenza»

di **Massimo Sideri**

Gilberto Dialuce, il presidente voluto all'Enea dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, conosce troppo bene l'industria dell'energia per sperare che la soluzione dell'algoritmo della sostenibilità abbia un'unica soluzione. Dialuce è stato il direttore generale delle Direzioni generali sicurezza degli approvvigionamenti e mercato elettrico, rinnovabili, efficienza energetica e nucleare al ministero dello Sviluppo economico. E in passato era stato nominato anche dalla Commissione europea come rappresentante nell'*Eu–Russia Gas Advisory Council*. Conosce tutto il portafoglio delle opzioni: rinnovabili, metano, fusione nucleare, idrogeno. Il primo malinteso da smarcare, ora che le tensioni geopolitiche con la Russia hanno riattualizzato il tema, è che non esiste un'unica fonte di energia salva-Terra: avremo bisogno di tutte le soluzioni. Anche l'energia da fusione nucleare, che per essere utilizzata realmente nelle case e nelle industrie richiederà di pazientare almeno fino al 2050, potrà produrre un'offerta di base, per stabilizzare le rinnovabili. Non energia per tutto e tutti, come si pensa.

«Siamo un Paese industriale — sottolinea Dialuce — e va ricordato che non tutti i processi produttivi possono essere de-carbonizzati. Le faccio un esempio: con i forni elettrici non

Bisogna puntare alla neutralità come previsto dalla Cop26, ma senza ideologismi. Non tutto può essere de-carbonizzato

si riescono a tenere risultati di alta qualità nella lavorazione del vetro. O ancora: l'idrogeno rende più fragile l'acciaio dei tubi e ha anche una pericolosità molto maggiore rispetto al metano. Esplode facilmente a contatto con l'aria e produce una fiamma invisibile. Quando si approfondisce il tema delle produzioni si scopre che la de-carbonizzazione totale è impossibile. Dobbiamo puntare alla neutralità come previsto dalla Cop 26 ma senza ideologismi. Salvo salti tecnologici che non possiamo ancora immaginare, nel cemento utilizziamo i combustibili fossili perché è necessaria una grande quantità di calore. Ma la CO_2 che avanza nel processo produttivo è inevitabile in quanto non deriva dal combustibile utilizzato, ma dal carbonato di calcio. In poche parole o non facciamo più il cemento e torniamo al legno, oppure dovremmo recuperare quella percentuale di CO_2 prodotta». La sfida è tecnologica e scientifica, perché le leggi della termodinamica sono nemiche dell'ambiente. E la chimica ci mette lo zampino.

Produzione e logistica

Proprio per questo uno degli obiettivi che ora si è posto l'Enea — grazie a un accordo di programma appena firmato con Cingolani del valore di 110 milioni e in cui ci sarà anche un contributo di Cnr e Rse — è risolvere, intanto, i molti dilemmi dell'idrogeno green. Non solo tecnologici ma anche economici: «Il nostro centro della Casaccia dovrà affrontare proprio queste tematiche. Una è la ricerca applicata per rendere più sicuro ed economico il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno, perché uno degli elementi di forza di questa soluzione è la sua versatilità. Non a caso vediamo già delle applicazioni che vanno dall'automobile ai treni all'idrogeno. Sono allo studio anche degli aerei, anche se quest'ultimo punto mi pare molto sfidante. Della tecnologia dell'idrogeno se ne parla moltissimo ma forse si dimentica che ha tutta una serie di problematiche da risolvere: innanzitutto non è una fonte di energia, ma è un vettore energetico. Già oggi ne produciamo 450 mila tonnellate l'anno, ma è il cosiddetto idrogeno grigio, prodotto dalla stessa raffineria da metano e idrocarburi». È un idrogeno «fossile».

Per il trasporto si è parlato molto dell'utilizzo della rete del gas. Quanto è efficace? «L'idrogeno si presta agli stessi utilizzi del gas, ma — continua Dialuce — bisogna considerare che

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

una volta immesso in quel sistema di distribuzione non è più separabile dal gas stesso. In sostanza rende più verde il metano pro quota (10-15%, Ndr). Questo deprezza il valore dell'idrogeno. Dobbiamo studiare l'utilizzo molto più vasto che si può fare dell'idrogeno puro rispetto all'utilizzo in blending con il metano. Certo, anche questa soluzione ha un senso se i volumi sono molto bassi e dunque, pur di non sprecarlo nel luogo di produzione, lo immetto nel sistema e abbatto parzialmente l'impatto di CO_2 equivalente del metano». La distribuzione resta un grattacapo tecnologico, mentre se parliamo di idrogeno verde, già possibile, il vero problema è il costo di produzione.

«Non ha senso produrre fino a che non sarà avviato un mercato vero e funzionale dell'idrogeno. Fino a quando all'imprenditore converrà accedere ad altre fonti perché l'idrogeno verde è troppo costoso non verremo a capo del problema. Per questo motivo nel nostro centro alla Casaccia cercheremo di risolvere il problema tecnologico con un occhio particolare ai costi. Vanno cercate e pensate soluzioni diverse che probabilmente si affiancheranno l'una all'altra. Non a caso l'altra ipotesi allo studio è la produzione in piccola scala a livello regionale o locale. Sempre con il Pnrr stanno partendo dei bandi del Mite in cui si immagina la produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili da usare poi direttamente sul posto».

Una filiera circolare

Quali sono le probabilità di creare un vero mercato dell'idrogeno verde o delle giga-factory? «Sarà un obiettivo

La vera sfida è creare una domanda green: fino a quando costerà di più le imprese non lo adotteranno

sfidante realizzare la giga-factory nel breve periodo, ma in ogni caso il vero tema è come creare una filiera nazionale integrata per evitare il difetto che c'è stato nell'incentivare i pannelli fotovoltaici nel primo decennio, quando non è partita un'industria italiana di settore. Abbiamo fatto la fortuna dell'industria cinese: non li abbiamo prodotti ma li abbiamo importati. È stata un'occasione persa: se avessimo investito in incentivi, non solo per l'installazione ma per creare una filiera, una parte di quei soldi sarebbe tornata sul sistema produttivo italiano. Ecco: con l'idrogeno verde come anche per le batterie innovative si sta cercando di creare questa filiera circolare che permetta agli investimenti di creare occupazione e crescita duratura. Non va dimenticato che i soldi del Pnrr non sono tutti un regalo. Solo una parte, circa 89 miliardi, sono a fondo perduto, ma il resto sono finanziamenti. A un tasso agevolato, va bene, ma poi andranno restituiti. Una delle «r» del Pnrr è Ripresa. E deve essere stabile».

Dobbiamo usare una parte di questi investimenti del Pnrr per creare una filiera italiana della componentistica, delle le valvole, dei sistemi di misurazione. «Sulle filiere per gli elettrolizzatori un po' tutti si stanno muovendo tra i Paesi europei. La differenza la farà la capacità di inventare meccanismi fiscali ed economici per far arrivare l'idrogeno verde sul mercato, con delle detassazioni, l'eliminazioni di accise, l'Iva agevolata». Le ipotesi sono molte. L'obiettivo è idrogeno green, ma anche «made in Italy».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il manager

Gilberto Dialuce, classe 1954, si è laureato in Ingegneria Mineraria presso l'Università La Sapienza. È stato il direttore generale delle Direzioni mercato elettrico, rinnovabili, efficienza energetica e nucleare al ministero dello Sviluppo economico. E in passato è stato nominato anche dalla Commissione Ue come rappresentante nell'*Eu–Russia Gas Advisory Council*.

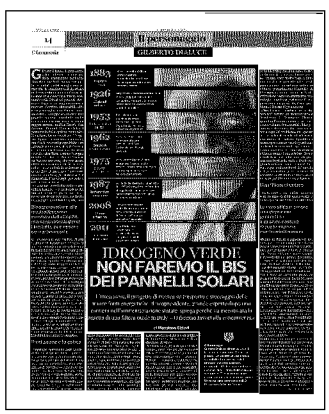

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1883
La prima centrale

Viene costruito a Milano il primo impianto termoelettrico a carbone italiano per la produzione di energia elettrica

1926
L'Agip e il petrolio

Nascita dell'Azienda Generale Italia Petroli (Agip), che si sarebbe occupata di ogni attività relativa all'industria e al commercio di prodotti petroliferi

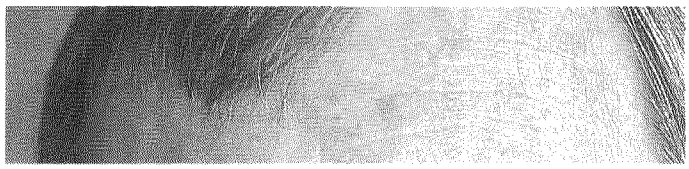

1953
Mattei e la sfida dell'Eni

Enrico Mattei, che inizialmente aveva l'incarico di liquidare l'Agip, fonda l'Eni, Ente Nazionale Idrocarburi

1962
Elettricità nazionalizzata

Viene nazionalizzata l'energia elettrica e istituito l'Enel, Ente Nazionale per l'Energia Elettrica

1975
Si punta sul nucleare

Viene varato il primo Piano Energetico Nazionale, che prevede, tra le altre iniziative, un forte sviluppo nel campo dell'energia nucleare

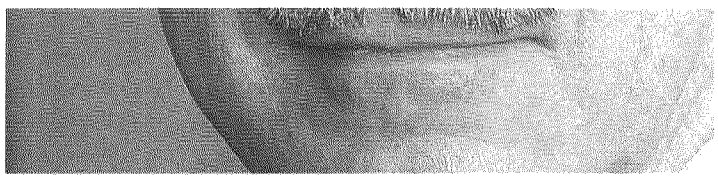

1987
Il referendum abrogativo

Sull'onda del disastro di Chernobyl del 1986 e in seguito al referendum abrogativo dell'anno successivo, viene abbandonato lo sviluppo dell'energia nucleare

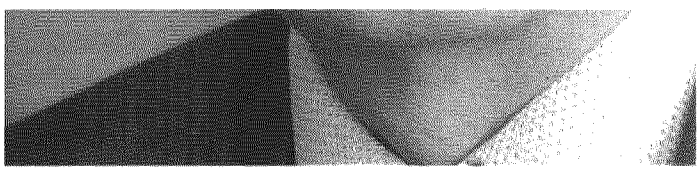

2008
Ritorno di fiamma

Il governo Berlusconi IV punta di nuovo sul nucleare con un decreto legge che definisce la «Strategia Energetica Nazionale»

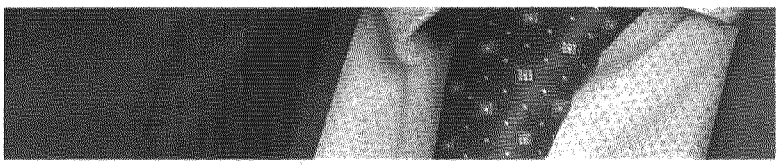

2011
Un altro no al nucleare

Dopo l'incidente di Fukushima e un secondo referendum abrogativo, chiude il programma nucleare

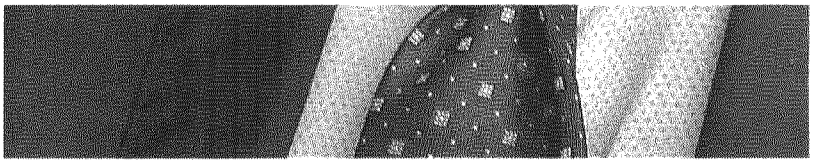

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 02-04-2022
Pagina 29
Foglio 1

Le due categorie escluse dalle convocazioni del governo

Pnrr, pronti a includere commercialisti e avvocati

L'inserimento degli avvocati e dei commercialisti, al pari di altre categorie professionali, nell'elenco dei partecipanti al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, istituito per la messa in opera delle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), «s'ha da fare». E «la lacuna» potrebbe essere colmata nel primo provvedimento legislativo utile al vaglio di una delle due Camere, mentre giungono (anche) voci secondo cui, negli uffici Palazzo Chigi, ci si stia già adoperando per includere al più presto le due rappresentanze assenti nella lista delle organizzazioni da convocare. All'indomani della denuncia, espressa a ItaliaOggi dall'Aiga (l'Associazione italiana giovani avvocati), che ha stigmatizzato il fatto che la componente forense fosse rimasta fuori dalle riunioni con gli esponenti governativi, perché il Consiglio nazionale dei legali, al pari di quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non figura tra gli organismi individuati dal decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021 per partecipare al Tavolo (che è operativo dall'inizio di quest'anno), è il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto a dire la sua. «Approfondirò la questione, ma sin d'ora mi faccio promotore di un'iniziativa per colmare questa lacuna», riferisce l'esponente governativo, ventilando l'ipotesi di sfruttare per la correzione uno dei prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento.

«Inconcepibile l'assenza dalla cabina di regia sul Pnrr» delle due categorie, s'inserisce il senatore di FdI e coordinatore della Consulta dei parlamentari commercialisti Andrea de Bertoldi, preannunciando la presentazione di un'interrogazione al governo, affinché «chiarisca le ragioni di questa mancanza. E riferisca quando intenda porvi rimedio». Occorre procedere senza indugi per favorire l'implementazione delle assi del Pnrr, al pari dei colleghi di altri Ordini appartenenti al Cup (Comitato unitario delle professioni) e alla Rtp (Rete delle professioni tecniche), secondo i due candidati alla presidenza del Consiglio nazionale dei commercialisti, che si sfideranno il 29 aprile. «Totalmente d'accordo con quanto denunciato dal presidente dell'Aiga Francesco Paolo Perchinunno» è Elbano de Nuccio, che rivendica l'importanza dei professionisti «nella stesura di norme che essi stessi dovranno applicare», mentre Vincenzo Moretta auspica che «questa lacuna venga colmata nel più breve tempo possibile», sicuro che «la nostra categoria possa offrire un contributo concreto per la realizzazione dei progetti di questo straordinario Piano di investimenti».

Sulla stessa linea i sindacati, con il vertice dell'Anc Marco Cuchel che, premessa l'«amarezza» per l'esclusione, invoca una decisione da parte dell'Esecutivo per garantire la presenza dei commercialisti nella fase

operativa del Pnrr, e quello dell'Ungdcec Matteo De Lise che esprime la necessità per i giovani professionisti d'essere parte delle iniziative del Piano, per «poter mettere a reddito le nostre competenze».

Simona D'Alessio

ItaliaOggi LAVORO E PREVIDENZA

Debutta la CO per i rider

Parr, pronti a includere commercialisti e avvocati

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 05-04-2022
Pagina 34
Foglio 1

Compensi dei revisori, per l'adeguamento non serve l'assemblea

Assonime

Passaggio non necessario se i criteri sono adeguati nell'accordo di incarico

Giovanni Parente

Quando l'accordo contrattuale per il conferimento dell'incarico di revisione prevede (in linea con l'articolo 13 del Dlgs 39/2010) adeguati criteri per rivedere il corrispettivo non è necessaria un'approvazione assembleare. È la conclusione che emerge dal caso 1/2022 di Assonime.

Il documento prende in esame gli effetti del regolamento delegato della Commissione europea 2019/815 (il cosiddetto regolamento Esef) che ha imposto agli emittenti quotati di pubblicare le relazioni finanziarie annuali nel formato Xhtml. In particolare il revisore è chiamato a fornire nella sua relazione un giudizio di conformità dei bilanci ai requisiti stabiliti nel regolamento. Da qui il problema se un eventuale adeguamento del compenso per queste ulteriori attività debba transitare o meno dall'assemblea.

Ad avviso del caso 1/2022 di Assonime, la soluzione passa dalla verifica delle condizioni contrattuali alla base del conferimento dell'incarico di revisione legale. Più nel dettaglio, qualora l'accordo contrattuale per l'incarico preveda, anche in termini generali, le situazioni in grado di giustificare un adeguamento del compenso e soprattutto indichi i parametri, di natura quantitativa e/o qualitativa, relativi all'attività aggiuntiva, attribuendo all'organo amministrativo (o all'incaricato) compiti di natura applicativa e non discrezionale, «si dovrebbe ritenere che non vi sia necessità di un'apposita approvazione assembleare».

A titolo esemplificativo, si possono considerare condizioni contrattuali che consentono di non passare dall'assemblea quelle per cui i corrispettivi richiesti dovranno essere calcolati in base alla stessa tariffa oraria offerta in sede di gara e la qualità del team dovrà essere almeno pari a quello presentato in sede di gara.

Per verificare la conformità dei bilanci al regolamento Esef, conclude Assonime, «l'importo presumibile dell'adeguamento del compenso non sembra rivestire un carattere di materialità tale», rispetto all'entità complessiva per la revisione, da giustificare la «sottoposizione all'assemblea di natura meramente cautelativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esenzione Iva per l'ente formativo, l'accreditamento vale per tutti i corsi

Compensi dei revisori, per l'adeguamento non serve l'assemblea

DUCHESSALIA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 04-04-2022
Pagina 12
Foglio 1

RESPONSABILITÀ SANITARIA

Medici, l'assicurazione inciampa nella norma sui crediti formativi

È una norma "in fuorigioco", l'articolo 38-bis del Dl 152/2021. Condiziona l'efficacia dell'assicurazione per i sanitari resa obbligatoria dall'articolo 10 della legge Gelli «all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina», ma pare fuori dallo schema disegnato dalla legge. In questi mesi è stato criticato – a ragione - da più parti. Non tanto per la sua ratio, potenzialmente condivisibile, quanto per la fattura tecnica, precaria e tale da renderla inapplicabile.

Certo, la formazione è la prima, fondamentale garanzia al cliente di ogni impegno professionale responsabile. A maggior ragione per i sanitari: la corretta applicazione delle "linee guida" (articoli 5 e 6 della legge Gelli) è, oltre che elemento per valutare la condotta professionale esigibile, irrinunciabile per sicurezza e qualità delle cure. Gli scenari post pandemici e le iniziative previste dalla missione 6 del Pnrr hanno poi enfatizzato ulteriormente l'importanza delle competenze tecniche, digitali e manageriali. Così si è incentivato l'adempimento dell'obbligo formativo non solo con sanzioni disciplinari (sinora poco applicate), ma anche con vincoli a costo ed efficacia della polizza obbligatoria.

Una prima bozza del Dm attuativo della legge Gelli dedicato all'assicurazione aveva previsto un meccanismo di bonus correlato agli obblighi di formazione e severe conseguenze (scopertura), in caso di loro violazione. Dopo varie discussioni, dal testo approvato in Conferenza Stato Regioni (ora molto discusso in attesa del parere del Consiglio di Stato) sparivano gli obblighi formativi. Ma ciò che è uscito dalla finestra è parzialmente rientrato dalla porta, nell'articolo 38-bis del Dl 152/2021, norma colma di imprecisioni e in parte irrazionale.

Lega l'efficacia di una copertura obbligatoria ex lege a un evento che all'atto della stipula si è già verificato: il raggiungimento della soglia del 70% dei crediti formativi «nell'ultimo triennio utile» (cioè completato prima della stipula). Sotto la soglia, non avrebbe senso parlare di inefficacia della polizza ma di genetica inassicurabilità: la condizione di *inefficacia* preesisterebbe alla conclusione del contratto. E la soglia è rigida: la norma non tiene conto di eventuali concessioni di proroghe per il recupero tardivo dei crediti.

Non solo. La pretesa *inefficacia* riguarda tutte le polizze ex articolo 10 della "Gelli": non solo quelle dei sanitari, ma pure quelle delle strutture e quelle per colpa grave. Ciò pare incongruo per le strutture, discutibile per la colpa grave (che deve proteggere l'azienda sanitaria proprio da gravi negligenze dei propri ausiliari). Senza contare che che a tutt'oggi le polizze non sono neppure identificabili: manca ancora il decreto attuativo sui requisiti minimi.

Inoltre, non è prevista espressamente la non opponibilità dell'inefficacia della garanzia al terzo danneggiato, che non sarebbe protetto se il danno è arrecato da un sanitario non in regola coi crediti.

Tutto ciò rende l'articolo 38-bis di difficilissima, se non impossibile, applicazione. Il principio di fondo - quello dell'educazione al rispetto degli obblighi formativi per mitigare in teoria il rischio di responsabilità con migliori condizioni di garanzia - è condivisibile. Ma dovrebbe trovar espressione in una regolazione della materia più organica e coerente. Oppure alla libera iniziativa privata dell'assicuratore, che oggi potrebbe trarre spunto dalla norma per disciplinare convenzionalmente le ricadute sulla garanzia del mancato assolvimento di obblighi formativi specificati in polizza.

—Maurizio Hazan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

70%

IL LIMITE

Per l'efficacia della polizza Rc ora è necessario raggiungere il 70% dei crediti formativi del triennio

RIGIDITÀ

L'obbligo è scritto male e difficilmente applicabile Non tiene poi conto di eventuali proroghe date dagli Ordini

Professioni 24

Gli avvocati giocano la carta aggregazione (con via d'uscita)

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 04-04-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

LE AGGREGAZIONI

Studi legali in cerca di partner (con via d'uscita)

Valeria Uva —*a pag.12*

Gli avvocati giocano la carta aggregazione (con via d'uscita)

Le tendenze. Sempre più studi a caccia di sedi e boutique per crescere, anche attraverso «nozze» con i commercialisti. Ma con clausole di recesso

Valeria Uva

Gli avvocati tentano la carta dell'aggregazione, anche guardando alle altre professioni. Rimasti finora marginali rispetto ai (timidi) processi di crescita e accentramento che hanno riguardato negli scorsi anni soprattutto commercialisti e consulenti del lavoro, ora, dopo l'amara esperienza del Covid, i legali cominciano a farsi avanti e a cercare contatti per avviare processi di aggregazione sia orizzontale, ovvero con altri studi legali affini o in realtà territoriali diverse, sia verticali, ovvero con studi apportatori di altre competenze, in particolare di commercialisti per dare vita a realtà multidisciplinari.

È un segnale piuttosto forte che emerge dai numeri della società MpO, specializzata in consulenza sui processi di aggregazione degli studi professionali, la quale negli anni ha acquisito un database di contatti e mandati tale da costituire un buon osservatorio del fenomeno: l'anno scorso la società ha ricevuto 271 contatti da parte di studi legali interessati a processi di integrazione, quasi quattro volte il numero di quelli registrati nell'anno del Covid, il 2020. «In assoluto, certo, i numeri sono ancora modesti e devono tradursi poi in effettivi mandati - osserva Alessandro Siess, fondatore di MpO - ma segnalano un fenomeno del tutto nuovo, visto che i legali finora erano rimasti ai margini di qualsiasi aggregazione».

Proprio il ciclone Covid sembra aver costretto in fretta a questo rapido cambio di prospettiva. In un primo tempo, in piena pandemia, sono cresciute molto le richieste di cessione: nel 2020 uno su tre tra chi si è rivolto a MpO lo ha fatto "per gettare la spugna". Fenomeno già archiviato nel 2021 con appena il 2% dei contatti in questo senso.

Chi cerca

Ora invece a prevalere sono i "matrimoni" o meglio le richieste di fidanzamento tra studi: uno su due pensa già all'acquisizione per ingrandirsi, mentre più del 40% parte, appunto, dal "fidanzamento", ovvero da una graduale integrazione di competenze.

A tracciare l'identikit di questi clienti è Alessandro Massimelli, responsabile area legale degli advisor: «Si tratta di studi abbastanza piccoli, composti in media da uno o due partner, con una scala di fatturato che va dai 200 agli 800mila euro». L'obiettivo? «A volte è di espandersi acquisendo studi in altre città, di fatto da Roma in su - continua - e altre volte di ottenere competenze mancanti, e quindi si cercano boutique». Le grandi law firm nazionali e internazionali, naturalmente, seguono altre dinamiche.

I requisiti

Il fattore chiave è la clientela: «Si guarda solo alle aziende e non alle persone fisiche - precisa Corrado Mandirola, fondatore e Ad della società - perché sono le uniche a garantire continuità di mandati». Nell'avviare l'integrazione gli avvocati si muovono con più cautela rispetto ai commercialisti e prediligono strumenti contrattuali a formazione progressiva con previsione di una prima fase soft di cooperazione/test (dai sei mesi a un anno di durata), seguita - se tutto funziona - dalla vera e propria integrazione. Questo perché pesa una forte personalizzazione del rapporto con la clientela che spesso i legali non si sentono di condividere.

«Ma incide anche la minor ripetitività dell'attività legale rispetto ai servizi, tra cui contabilità e buste paga, prestati da commercialisti e consulenti del lavoro», aggiunge Siess. Decisivo diventa quindi blindare lo statuto con vie d'uscita flessibili in caso di esito negativo del periodo di test. In altre parole, per gli studi legali - più che per altre realtà - si studiano clausole ad hoc che garantiscono a entrambe le parti il recesso unilaterale senza perdite per nessuno. «L'elemento chiave per il successo dell'integrazione è una buona mappatura iniziale delle competenze di tutti i professionisti per evitare sovrapposizioni», aggiunge Massimelli.

La multidisciplinarietà

La pandemia poi sembra aver convinto i professionisti della sempre maggiore necessità di offrire alla clientela l'intera gamma di servizi. Crescono quindi le richieste di "matrimonio" tra avvocati e commercialisti. Unioni frenate, però, dagli ostacoli normativi e burocratici.

Lo sbocco naturale delle integrazioni, infatti, sarebbe la società tra professionisti. «Ma molti Ordini frenano sulla possibilità di iscrivere realtà multidisciplinari e quindi spesso si torna allo studio associato che è uno strumento del secolo scorso», chiosa Mandirola. Senza contare che le operazioni di aggregazione che danno vita alle Stp scontano ancora una fiscalità svantaggiosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'identikit

STEFANO MARRA

251

Richieste da legali
I contatti per progetti di fusione e aggregazione da parte degli studi legali arrivati a MpO nel 2021 , quattro volte tanto rispetto al 2020

53%

Verso l'acquisizione
Oltre la metà delle richieste da parte degli studi legali è orientata a progetti di acquisizione di altri studi più piccoli o di dimensione analoga

500mila

Fatturato medio
Va dai 500 agli 800mila euro il fatturato medio dello studio legale che si propone per realizzare una partnership o un progetto di fusione con studi simili

6 mesi

Durata minima test
Prima di concludere l'operazione gli studi si accordano per un periodo di prova di 6-12 mesi nei quali è ammesso il recesso unilaterale senza motivazione

33%

Cessioni 2020
Con lo scoppio della pandemia nel 2020 si sono moltiplicati gli studi legali che si sono rivolti alla società di consulenza solo per organizzare la vendita

1-2

Partner di studio in media
Per le realtà professionali che si candidano a processi di aggregazione e fusione con altri studi legali o tributari. Presenti anche in media due praticanti e due dipendenti

Il Sole 24 ORE del lunedì

Guerra in Ucraina
Profughi, pronti i fondi per i primi 80mila già arrivati in Italia

Bonus casa, cessioni 2021 al rush finale

SODDISFATTI O RIMBORSATI

Professioni 24

Gli avvocati giocano la carta aggregazione (con via d'uscita)

251 53% 500mila 6 mesi 33% 1-2

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'Economia
del CORRIERE DELLA SERA

Settimanale Data 04-04-2022
Pagina 37
Foglio 1 / 2

ANDRANNO A SCUOLA DI LAVORO TREDICI ACCADEMIE PER AVVOCATI

L'Agi (Avvocati giuslavoristi italiani) a un passo da un obiettivo primario: la specializzazione forense

di **Isidoro Trovato**

L'Agi, l'associazione che raggruppa gli avvocati esperti in diritto del lavoro, compie 20 anni e rilancia la sua battaglia sulle scuole di specializzazione. L'associazione «Avvocati giuslavoristi italiani» infatti sin dalla sua nascita ha puntato sulla formazione, chiedendo a gran voce l'approvazione delle specializzazioni forensi. Una battaglia cominciata molti anni fa e che ha avuto un suo primo grande successo con la legge forense nel 2012 e poi nel 2020 con l'emanazione definitiva di un decreto correttivo.

« Specializzazioni che dopo lo stallo dovuto alla pandemia devono però entrare a pieno regime, superando gli ultimi ostacoli, perché sono fondamentali per una giustizia più moderna e di qualità — spiega Tatiana Biagioni, presidente Agi —. La nostra, che è l'unica associazione di avvocate e avvocati giuslavoristi nell'elenco delle associazioni specialistiche forensi del Consiglio nazionale forense, durante questi 20 anni ha messo in campo le infrastrutture per realizzare questo cambiamento, varando una scuola di alta formazione e definendo accordi di collaborazione con i principali atenei italiani».

I dati

Intanto il ministero della Giustizia ha nominato la Commissione che dovrà elaborare le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica degli avvocati. Di sicuro c'è che le specializzazioni sono 13 e si applicano a tutti gli ambiti di attività della categoria: civile, penale, lavoro, amministrativo, tributario e contabile. Si diventa avvocato specialista conseguendo il titolo in uno dei settori, sino a un massimo di 2 specializzazioni (e 3 indirizzi per materia), avendo frequentato con esito positivo nei cinque anni precedenti un corso approvato dal Cnf o avendo maturato una comprovata esperienza nel settore. «Non far partire questo potente strumento di qualificazione — osserva Biagioni — mette a rischio il futuro dell'avvocatura, soprattutto dei professionisti più giovani. Ricordiamo che la nostra Scuola di alta formazione in diritto del lavoro, ha intercettato questa domanda di formazione e ha già "diplomato" oltre 650 avvocati giuslavoristi.Una società complessa come la nostra produce una domanda di giustizia complessa che ha bisogno di risposte adeguate. Le specializzazioni forensi colmano questo vuoto nell'avvocatura».

Il tavolo

Ma le specializzazioni non sono un solo tema sul tavolo dell'Agi a cominciare dalla negoziazione assistita. «Molto più recentemente — continua la presidente Agi — abbiamo visto l'approvazione della riforma del processo civile che prevede il superamento del "rito Fornero" e l'estensione della negoziazione assistita alle avvocate e agli avvocati per le materie di lavoro. Queste ultime proposte sono il frutto di anni di iniziative di Agi, che si impegnerà ancor di più nell'iter di definizione della delega, anche alla luce dell'incomprensibile esclusione, dai gruppi ministeriali, dei giuslavoristi che si occupano quotidianamente di processo del lavoro. Un'assenza (che va sanata) che rischia di determinare una visione parziale e conseguenti squilibri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volti Tatiana Biagioni, presidente Agi

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Su corriere.it

Il sito de L'Economia del *Corriere della Sera* si è arricchito di una nuova sezione dedicata a professionisti, lavoratori autonomi e partite Iva. Le manovre previdenziali, le misure straordinarie messe in atto per l'emergenza sanitaria: tutte le informazioni su *www.corriere.it/economia/professionisti*

ANDRANNO A SCUOLA DI LAVORO
TREDICI ACCADEMIE PER AVVOCATI

Peakon al servizio dell'employee engagement

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 05-04-2022
Pagina 31
Foglio 1

Trenta giorni per candidarsi all'esame

Test agrotecnici, iscrizioni aperte

Trenta giorni per iscriversi all'esame abilitante la professione di agrotecnico. Da oggi è possibile inviare le domande per la prova di stato, come comunicato dal Collegio nazionale di categoria in una nota diffusa ieri. Si tratta, peraltro, dell'ultimo esame di abilitazione per la professione, visto che il Collegio ha già avviato l'iter per rendere abilitante la laurea corrispondente. Le domande devono essere spedite con raccomandata al centro unico di raccolta posto presso l'ufficio di presidenza del Collegio nazionale (Poste Succursale n. 1 - 47122 Forlì) oppure possono anche essere inviate a mezzo Pec all'indirizzo www.agrotecnici@pecagrotecnici.it Possono accedere all'esame di stato abilitante (e, successivamente alla professione) i soggetti in possesso: di una laurea magistrale in una delle classi idonee dei settori agrario; forestale; ambientale, naturalistico, zootecnico; biotecnologico agrario e veterinario; biologico della nutrizione umana; chimico; dell'architettura del paesaggio; dell'ingegneria ambientale; dell'economia e dell'economia ambientale; di una laurea specialistic corrispondente ad una delle classi indicate per le lauree magistrali nonché altre lauree equipollenti o di identico valore formativo; di una laurea quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento corrispondente ad una delle classi indicate per le lauree magistrali nonché altre lauree equipollenti; di una laurea di primo livello (triennale) nelle classi di biotecnologia; ingegneria civile ed ambientale; scienze dell'economia e scienze della gestione aziendale; scienze della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica; scienze agrarie e scienze alimentari; scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; scienze zootecniche e delle produzioni ambientali nonché altre equipollenti o di identico valore formativo; di un diploma universitario equivalente ad una delle lauree di primo livello di cui sopra; di un diploma in agraria di scuola secondaria superiore di agrotecnico oppure di perito agrario oppure di tecnico nel settore «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale» oppure di tecnico in «Agraria, agroalimentare e agroindustria»; in entrambi i casi unito a 18 mesi di praticantato professionale certificato ovvero un percorso formativo equivalente.

› Riproduzione riservata—

ItaliaOggi LAVORO E PREVIDENZA
Fragili, ridotte le tutele
Dal 1° aprile solo il diritto allo smart working
Test agrotecnici, iscrizioni aperte

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 05-04-2022
Pagina 37
Foglio 1

Quasi 200 richieste di corsi da attivare per l'a.a. 2022/23, 15 sono professionalizzanti

Le nuove lauree sono green

Via libera dal Cun. In un anno crollo di 10mila matricole

DI EMANUELA MICUCCI

Ambiente e digital sempre più gettonati tra le lauree. Questi i settori su cui gli atenei italiani spingono per bloccare l'emorragia di matricole: in base ai primi dati, ancora provvisori, il sistema ha segnato un crollo di oltre 10 mila immatricolazioni. Sono 188 i nuovi corsi per i quali le università hanno chiesto l'autorizzazione al Mur e che, nei giorni scorsi, sono stati approvati dal Consiglio universitario nazionale (Cun) e ora sono ora passati al vaglio dell'Anvur per poi arrivare al ministero dell'università e della ricerca per il via libera definitivo. Nel dettaglio si tratta di 71 lauree triennali, 102 magistrali o a ciclo unico e 15 lauree professionalizzanti. Con ambiente, sostenibilità e digitale in chiave green in continua crescita tra i quasi 5.000 corsi di laurea che gli atenei italiani offriranno alle matricole il prossimo anno accademico 2022/23.

I rettori puntano sul trasformazione ecologica e digitale. Confermando un trend che se all'inizio dell'anno accademico 2021/22 già poteva contare su 47 nuovi corsi di laurea oggi arriva a oltre 60 corsi green e digital. Da Economia sostenibile per le sfide sociali a Ospitalità per lo sviluppo turistico sostenibile, fino a Sostenibilità trasformativa e Ingegneria dell'energia elettrica per lo sviluppo sostenibile, passando per Biologia della salute umana e Economia, finanza e sostenibilità. Un boom di richieste nei campi più variegati dell'ambiente, della sostenibilità e dell'economia circolare che riguardano 27 nuovi corsi. Mentre digitale e innovazione interessano 14 nuove attivazioni, a cui vanno aggiunte quelle legate alla data science, circa 15, e all'intelligenza artificiale, altri 8. Così, tra Ingegneria del calcolo ad alte prestazioni e Analisi dei dati spunta la filosofia abbinata all'IA. Ma anche una nuova classe di laurea magistrale specifica in Scienza dei dati che partirà proprio il prossimo anno accademico, con 10 corsi di cui 4 completamente nuovi.

Tra le triennali, invece, il maggior numero di attivazioni riguarda Ingegneria dell'informazione, con 7 richieste, tra cui spicca l'Ingegneria per videogame e realtà virtuale. E il digitale entra anche nell'erogazione dei nuovi corsi di laurea. Nonostante nelle nuove proposte di attivazione prevalga, con 164 corsi, la modalità convenzionale, cioè in presenza in aula o con massimo il 10% di attività didattica online, 21 nuovi corsi prevedono un'erogazione mista, cioè con massimo di due terzi delle ore da remoto, ed almeno 3 lauree sono integralmente a distanza.

Strizzano l'occhio all'ambiente e al digitale anche alcune delle 15 nuove lauree professionalizzanti. Anche se 4 sono in realtà risistemazioni di corsi già esistenti. Mentre tra le lauree magistrali 6 sono in Scienze economico-aziendali e 4 in Progettazione e gestione dei sistemi turistici. In buona forma anche l'area medica con 15 nuove attivazioni nelle triennali delle Professioni sanitarie e 3 in Medicina e chirurgia. Nelle lauree triennali, poi, 6 riguardano Scienze dell'economia e della gestione aziendale. Tra le nuove proposte, infine, spiccano quelle in Psicologia scolastica e in Metodologie didattiche per le biogeoscienze e per la chimica, oltre a due richieste in Scienze della formazione primaria.

© Riproduzione riservata

AZIENDA SCUOLA
Le nuove lauree sono green
Via libera dal Cun. In un anno crollo di 10mila matricole

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 05-04-2022
Pagina 31
Foglio 1

OK COVIP

Professionisti compresi in Fon.Te.

Fondo complementare per il terziario anche ai professionisti. Dal primo aprile Fon.Te. ha avviato l'estensione della platea di potenziali beneficiari anche ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi. Arrivato, infatti, l'ok della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (Covip).

Ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del Fondo, quindi, potranno essere iscritti gli imprenditori, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi (non necessariamente con partita iva) inclusi titolari di imprese individuali e familiari, partecipanti alle imprese familiari. «Siamo orgogliosi di offrire i nostri servizi a nuove categorie di lavoratori, rispondendo all'esigenza di ottenere una pensione integrativa che possa incrementare il livello delle prestazioni previdenziali con risultati particolarmente vantaggiosi e soddisfacenti», le parole di Maurizio Grifoni, presidente di Fon.Te. Per quanto riguarda il costo di iscrizione, «fermo restando la facoltà di determinare liberamente l'entità della contribuzione alla previdenza complementare», come si legge nella nota diffusa dal Fondo, il versamento minimo annuale è pari a 1.200 euro, versabili in una unica soluzione o rateizzabili o, in alternativa, nella percentuale del 3% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo al periodo d'imposta dell'anno precedente. L'iscritto sarà tenuto al versamento del contributo di adesione una tantum, fissato per i liberi professionisti e lavoratori autonomi, nella misura di 30 euro che saranno prelevati alla prima contribuzione utile.

L'aderente professionista o autonomo «ha diritto a tutte le anticipazioni e riscatti, come previsto dalla normativa di settore dlgs 252/2005 e dai regolamenti interni al Fondo. Fra i principali vantaggi derivanti dall'adesione a Fon.Te., la rivalutazione dei contributi versati, con rendimenti in base alla linea di investimento prescelta, e la deducibilità dei contributi versati dal reddito complessivo ai fini Irpef, fino ad un importo massimo di 5.164,57 euro annui».

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi LAVORO E PREVIDENZA 31
Fragili, ridotte le tutele
Dal 1° aprile solo il diritto allo smart working
OK COVIP Professionisti compresi in Fon.Te.
DECRETO Lavoro agile, osservatorio al via
PREVIDENZA Integrazioni per difesa, e sicurezza
Test agrotecnici, iscrizioni aperte

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 05-04-2022
Pagina 1
Foglio 1

Con la sponda di Draghi, Spagna e Portogallo vogliono calmierare il prezzo del gas; no di Germania e Olanda

Tino Oldani a pag. 7

TORRE DI CONTROLLO

Con la sponda di Draghi, Spagna e Portogallo concordano di calmierare il prezzo del gas; Germania e Olanda contrarie

DI TINO OLDANI

«Serve un limite Ue al prezzo del gas», ha ribadito ieri mattina **Roberto Cingolani**, ministro per la transizione ecologica, a *Radio24*. «Nei gasdotti europei passano i tre quarti del gas mondiale. L'introduzione di questo limite, se condivisa, farebbe dell'Unione europea un player mondiale». Sulla stessa linea è anche il premier **Mario Draghi**, che nella conferenza stampa del 31 marzo ha detto: «Germania e Italia stanno finanziando, insieme ad altri paesi, la guerra della Russia; anche per questo l'Italia ha spinto così tanto, insieme ad altri, verso l'attuazione di un tetto al prezzo del gas. Non c'è nessun motivo per cui debba essere così alto». Parole di buon senso, che poggiano su un'esperienza che ha avuto successo: l'acquisto unitario, da parte della Commissione Ue, dei vaccini per fare fronte alla pandemia da Covid-19, con un unico prezzo per tutti i 27 paesi Ue.

Il risultato degli appelli di Draghi e Cingolani? Finora, zero. Germania, Olanda e Austria si sono messe di traverso, sostenendo che non si possono alterare le regole del mercato, altrimenti ci sarebbe materia per l'antitrust Ue. Tesi che fa comodo ai tedeschi, i quali dipendono dal gas russo per oltre il 50% delle loro fonti energetiche, e non hanno alcuna intenzione di rinunciarvi, nonostante la guerra russa contro l'Ucraina. Idem dicasi per l'Olanda, il maggiore e più sfacciato paradiso fiscale in Europa, a cui Draghi ha ricordato che la speculazione sul prezzo del gas ricorda quella sui bulbi di tulipano di alcuni secoli fa, che non finì bene per gli speculatori.

Al coro dei no, oltre all'Austria, gregario abituale di Berlino, si è aggiunta la Norvegia, che produce ed esporta gas, e grazie all'impennata del prezzo ne ha ricavato 150 miliardi di euro di maggiori entrate. «Non male per un paese di 5 milioni di abitanti», ha commentato Draghi. Per milioni di famiglie europee, invece, sono scattati gli aumenti delle bollette di gas e luce. E l'inflazione, complice la guerra, galoppa.

In questo scenario, dove non è la prima volta che i contrasti economici e la mancanza di solidarietà impediscono all'Europa di diventare un player mondiale autorevole, va segnalato l'attivismo di Spagna e Portogallo, paesi scarsamente connessi alla rete europea dei gasdotti, perciò più esposti al rischio di una crisi energetica. I governi di questi due paesi hanno infatti presentato a Bruxelles una proposta congiunta, che prevede l'introduzione di un tetto del gas impiegato per la produzione di energia elettrica, fissato a 30 euro per megawattora (MWh), contro i 120 euro attuali. Tale proposta si basa su una deroga concessa a Spagna e Portogallo dai leader dei 27 paesi Ue nel vertice del 24-25 marzo, quando a Bruxelles si discusse dell'ipotesi di introdurre un tetto al prezzo del gas e l'opposizione di Germania, Olanda e Austria non consentì di andare oltre la dichiarazione di «lavorare insieme sull'acquisto comune volontario» di gas e di altri combustibili.

In quella sede, Italia, Spagna e Portogallo sono stati i più convinti sostenitori di un tetto al prezzo del gas. Ma di fronte all'impossibilità di un accordo tra tutti i 27 paesi Ue, Draghi si sfilò e fece da sponda a Spagna e Portogallo affinché fosse concessa loro una deroga. Dopo averla ottenuta, e senza perdere tempo, i governi di Madrid e Lisbona hanno chiesto a Bruxelles via libera per introdurre il tetto di 30 euro a MWh al prezzo del gas, indicati dalla vicepremier spagnola **Nadia Calvino** come «il minimo che si può proporre come base di partenza». L'apertura a un eventuale ritocco, considerato assai probabile. A Bruxelles, infatti, l'iter della proposta non si annuncia facile. Se fosse approvata, anche con un prezzo poco sopra i 30 euro, e se ciò desse luogo a un ribasso delle bollette di luce e gas spagnole e portoghesi, l'eurocrazia dà per scontato che altri paesi chiederebbero lo stesso trattamento, Italia in testa.

Contro questa prospettiva, i paesi contrari al calmiere Ue sul prezzo del gas stanno facendo circolare una serie di obiezioni, di cui Politico.eu ha pubblicato un'ampia sintesi. Il primo ostacolo, sostengono i paladini del no, sarebbe una violazione delle norme antitrust Ue sulla concorrenza, poiché tale sarebbe un cartello di 27 paesi per ridurre il prezzo del gas. In difesa della proposta di Italia, Spagna e Portogallo, **Emmanuel Macron** ha replicato: «Non sarebbero i governi, ma le aziende a firmare i contratti». Niente da fare: per Germania e soci, non è ammissibile che l'Ue negozi accordi favorevoli per le aziende del gas, sia private che pubbliche, su una piattaforma comune, poiché ciò sarebbe materia da antitrust. E l'eccezione fatta per i vaccini? Già dimenticata.

Altri ostacoli. Per funzionare, l'accordo sul prezzo del gas dovrebbe coinvolgere tutti i 27 paesi Ue; eventuali decisioni nazionali, come ha proposto il presidente di Confindustria, **Carlo Bonomi**, spingerebbero i produttori di gas a fare accordi più vantaggiosi in altri paesi (Cingolani *dixit*). Ancora: per i fautori del prezzo calmierato, la Commissione Ue dovrebbe raccogliere le richieste di gas dei singoli paesi e abbinarle ai negoziati con i produttori. Ma poiché molti paesi Ue hanno già contratti di fornitura a lungo termine, finirebbero per acquistare solo quote aggiuntive, business giudicato di scarso interesse per i produttori. In caso di stoccaggio comune del gas, poi, vi sarebbe la difficoltà di ripartire i volumi e fissare i prezzi, tenendo conto delle tasse di ogni paese e distinguendo la provenienza del gas (gasdotto o rigassificatore): un'operazione che, centralizzando acquisti e distribuzione, per i paladini del no ricadrebbe sotto l'antitrust Ue. In conclusione: la deroga Ue concessa a Spagna e Portogallo difficilmente sarà estesa. A comandare a Bruxelles è tuttora la Germania, che antepone, come sempre, i suoi interessi alla solidarietà.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi Sette

Settimanale Data 04-04-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

L'Ue contro i giganti del web

Amazon, Apple, Facebook e Google non potranno più dettare regole private, ma dovranno garantire la parità di accesso ai servizi online offerti dalle piattaforme

Raggiunto l'accordo sul regolamento Digital Markets Act. Il testo definisce una serie di obblighi e divieti per alcune società, definite come «gatekeepers», i guardiani del web, che forniscono «servizi di piattaforma di base» più inclini a pratiche commerciali sleali, come social network, motori di ricerca o piattaforme e-commerce, con una capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro o un fatturato annuale di 7,5 miliardi nell'Ue. Inoltre, queste società dovranno contare nell'Ue almeno 45 milioni di utenti finali mensili e 10.000 utenti commerciali. I vincoli stabiliti nel regolamento hanno lo scopo di deviare le pratiche di mercato più sleali o le pratiche che creano o rafforzano barriere per le altre imprese, con l'obiettivo generale di garantire la contendibilità dei servizi digitali.

Raggiunto l'accordo sul Digital Markets Act che detta obblighi e divieti per Amazon & co.

Big tech, pratiche sleali bandite

Per i trasgressori multe fino al 20% del fatturato mondiale

Rizzi a pag. 3

Pagina a cura
DI MATTEO RIZZI

L'Europa colpisce i giganti del web. I monopolisti di Internet come Amazon, Apple, Facebook e Google non potranno più dettare regole private, ma dovranno garantire la parità di accesso ai servizi online offerti dalle piattaforme. Il 24 marzo scorso è stato infatti raggiunto l'accordo di trilogo (tra parlamento europeo, consiglio e commissione) sul testo finale del regolamento Digital Markets Act (Dma).

Il testo definisce una serie di obblighi e divieti per alcune società, definite come «gatekeepers», i guardiani del web, che forniscono «servizi di piattaforma di base» più inclini a pratiche commerciali sleali, come social network, motori di ricerca o piattaforme e-commerce, con una capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro o un fatturato annuale di 7,5 miliardi nell'Ue. Inoltre, queste società dovranno contare nell'Ue almeno 45 milioni di utenti finali mensili e 10.000 utenti commerciali.

Gli obblighi e i doveri stabiliti nel regolamento hanno lo scopo di deviare le pratiche di mercato più sleali o le pratiche che creano o rafforzano barriere per le altre imprese, con l'obiettivo generale di garantire la contendibilità dei servizi digitali (si veda la tabella in pagina per l'elenco degli obblighi e dei doveri).

Le nuove regole per le piattaforme gatekeeper includono restrizioni sulla combinazione di dati personali da fonti diverse, obblighi di consentire agli utenti di installare app da piattaforme di terze parti e il divieto di pratiche di auto-preferenza.

I più grandi servizi di messaggistica (come Whatsapp, Facebook Messenger o iMessage) dovranno aprirsi e interoperare con le piattaforme di messaggistica più piccole, se lo richiedono.

Nell'ultima versione del testo, il parlamento ha anche assicurato che la combinazione di dati personali per la pubblicità mirata sarà consentita solo con il consenso esplicito. Ed è stato inoltre aggiunto il requisito di consentire agli utenti di scegliere liberamente su un dispositivo elettronico browser, assistenti virtuali o motori di ricerca.

Il regolamento affronta le conseguenze negative derivanti da alcuni comportamenti delle piattaforme che fungono da «guardiani» digitali del mercato unico. E sono quelle piattaforme che hanno un impatto significativo sul mercato interno, visti anche i grandi numeri considerati nei criteri, e che fungono da porta d'accesso per gli utenti commerciali per raggiungere i clienti e che godono, o godranno prevedibilmente, di una posizione consolidata e duratura. Questo può garantire loro il potere di agire come regolatori privati e di agire come lasciapassare tra imprese e consumatori. A volte queste aziende hanno il controllo su interi ecosistemi di piattaforme. E proprio a causa di tale potere, quando un gatekeeper si impegna in pratiche commerciali sleali, può impedire o rallentare servizi preziosi e innovativi dei suoi utenti commerciali e concorrenti. Inoltre, quando un gatekeeper pratica comportamenti sleali come l'imposizione di condizioni di accesso inique al proprio app store o impedendo l'installazione di applicazioni da altre fonti, è probabile che i consumatori paghino di più o siano addirittura effettivamente privati dei benefici di servizi alternativi. Esempi di queste pratiche includono l'uso sleale dei dati delle imprese che operano sulle piattaforme, o situazioni in cui gli utenti sono bloccati in un particolare servizio e hanno opzioni limitate per passare ad un altro.

La commissione sarà l'unica responsabile dell'applicazione delle regole, in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri dell'Ue.

Se un gatekeeper non rispetta le regole, la Commissione può imporre multe fino al 10% del fatturato mondiale totale nell'anno finanziario precedente delle società considerata, e il 20% in caso di infrazioni ripetute. In caso di violazioni sistematiche, la commissione potrà vietare di acquisire altre società per un certo tempo. Inoltre, il Digital Markets Act, essendo un regolamento, contiene obblighi e divieti precisi che potranno essere applicati direttamente nei tribunali nazionali. Questo faciliterà le azioni dirette per danni da parte di coloro che sono stati danneggiati dalla condotta dei gatekeeper non conformi.

Il testo con le nuove regole in commento dovrà essere approvato sia dal parlamento che dal consiglio. Una volta completato questo processo, entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e le regole saranno applicate dai sei mesi successivi.

Il Dma è parte della riforma dello spazio digitale insieme al Digital Services Act, che mira a garantire un ambiente online sicuro e responsabile. Il pacchetto ha l'obiettivo di stabilire una serie completa di nuove regole per tutti i servizi digitali, compresi i social media, i mercati online e altre piattaforme online che operano nell'Unione europea.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Digital Markets Act (Dma)

I giganti nel mirino	Società «gatekeepers» che forniscono «servizi di piattaforma di base», come servizi di intermediazione online (mercati, negozi di applicazioni software), social network o motori di ricerca, con una capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro o un fatturato annuale di 7,5 miliardi nell'Ue, con almeno 45 milioni di utenti finali mensili nell'Ue e 10.000 utenti commerciali nell'Ue
	I gatekeeper non potranno: • trattare i propri prodotti in modo più favorevole rispetto ai prodotti simili offerti da terzi sulla piattaforma • offrire ai consumatori solo il proprio metodo di pagamento • utilizzare i dati privati raccolti per un servizio ai fini di un altro servizio • preinstallare determinate applicazioni software • imporre limitazioni agli utenti commerciali delle piattaforme
Effetti	I gatekeeper dovranno: • garantire che terzi possano interagire con alcuni dei servizi del gatekeeper (ad esempio interoperabilità delle diverse applicazioni di messaggistica) • offrire maggiori possibilità di scelta, come la scelta di un determinato software sul sistema operativo di un utente, browser o assistente virtuale • consentire agli utenti di accedere ai dati che generano nell'utilizzo della piattaforma • fornire informazioni alle imprese che fanno pubblicità sulla piattaforma per la verifica indipendente della pubblicità • consentire agli utenti commerciali di promuovere la loro offerte e concludere contratti con clienti al di fuori della piattaforma
Sanzioni	Se un gatekeeper non rispetta le regole, la commissione può imporre multe fino al 10% del fatturato mondiale nell'anno finanziario precedente. La sanzione viene alzata al 20% in caso di infrazioni ripetute. In caso di violazioni sistematiche, la commissione può vietare l'acquisizione di altre società per un certo tempo

ItaliaOggi
L'Ue contro i giganti del web

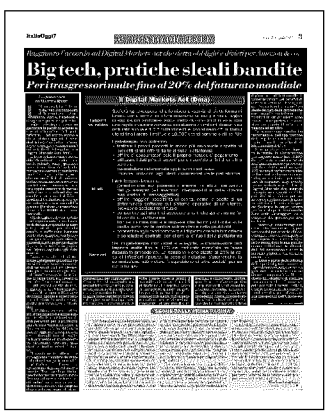
Big tech, pratiche sleali bandite
Per i trasgressori multe fino al 20% del fatturato mondiale

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 02-04-2022
Pagina 1
Foglio 1

CRISI D'IMPRESA

Le nuove regole per diventare esperti non valgono per le vecchie istanze

Pollio a pag. 24

Il Tar della Campania argina le regole poste dal Mingiustizia sulla composizione negoziata

Più esperti nella crisi d'impresa

Istanze ante 29/12/2021: requisiti più stringenti non validi

DI MARCELLO POLLIO

Le regole dettate dal Ministero della giustizia per diventare esperti della Composizione negoziata della crisi d'impresa (L. 147/21, Cnc) non valgono per chi ha presentato la domanda di iscrizione prima del 29 dicembre 2021. Lo ha stabilito il Tar della Campania con l'ordinanza n. 00963/2022, depositata il 10 marzo scorso, accogliendo l'istanza cautelare di un commercialista dell'Ordine di Benevento, che si era visto respingere la domanda documentata da esperienze professionali ritenute inidonee. Secondo il Tar, infatti, ulteriori e diversi requisiti mutuati dalla Linee di indirizzo impartite agli Ordini professionali il 29 dicembre 2022 per la selezione delle domande di iscrizione agli elenchi regionali degli esperti ex art. 3 legge 147/2021, dettate dal Mingius, non sono opponibili a chi ha presentato domanda prima dell'emanazione delle stesse, per il principio del Tempus r egit a ctum i n base al quale i requisiti di ammissibilità di una domanda di iscrizione in appositi elenchi devono valutarsi con riferimento esclusivo alla disciplina vigente all'atto della presentazione della domanda.

La questione. La Cnc ha introdotto la nuova figura del negoziatore della crisi d'impresa che ai sensi dell'art. 3 dl 118/21, convertito nella L. 147/21, il quale su richiesta delle imprese in squilibrio finanziario e patrimoniale, quindi in crisi, che possa condurre anche all'insolvenza, possono chiedere alla Cciia dove sono iscritte di essere aiutate da un professionista, iscritto in apposito elenco, a definire le trattative e raggiungere accordi con i creditori per risanare l'impresa. L'esperto, per essere nominato a tal fine, deve essere iscritto in un apposito elenco tenuto presso le Cciaa di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nel predetto elenco possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Per l'iscrizione occorre la specifica formazione preliminare di 55 ore prevista dal dm 28 settembre 2021. I professionisti iscritti in albi presentano la domanda di iscrizione tramite gli ordini professionali di appartenenza. La domanda deve essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di esperienza professionale maturata e di formazione I consigli nazionali degli ordini professionali devono disciplinare con apposito regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle Cciaa per la formazione dell'elenco degli esperti. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) era intervenuto per primo in materia con il regolamento approvato il 27 ottobre 2021. Tale regolamento, tuttavia, a seguito della emanazione delle linee di indirizzo del Mingius, era stato integrato in data 20 gennaio con un nuovo modello di domanda di iscrizione che aveva recepito le prescrizioni sugli incarichi professionali maturati dal professionista e valevoli, secondo il ministero, ai fini dei presupposti per l'iscrizione (*ItaliaOg gi* del 21 gennaio e 8 marzo).

Il caso. Il Tar è stato chiamato a valutare la contestazione e i diritti acquisiti da parte di un commercialista che aveva presentato domanda di iscrizione all'elenco degli esperti in data 10 dicembre 2021 documentando una sola esperienza in attestazione di piani di risanamento ex art. 67, comma 3, lett d) legge fallimentare e altre esperienze generiche. L'Ordine di Benevento con provvedimento successivo, dopo avere ricevuto integrazioni e chiarimenti, aveva rigettato la domanda. Con l'accoglimento della sospensione cautelare da parte del Tar, ora, l'Ordine locale viene obbligato a riesaminare la domanda tenendo presente i soli presupposti della legge e il regolamento del 27 ottobre. Il singolo caso apre a questioni di trattamento costituzionalmente garantito, permettendo forse a molti commercialisti e avvocati di diventare esperti della Cnc anche senza specifiche esperienze di risanamento di imprese in crisi.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi Sette

Settimanale Data 04-04-2022
Pagina 5
Foglio 1 / 2

Carcere per le frodi sul superbonus

Rischiano il carcere i tecnici abilitati che mentono nelle asseverazioni necessarie a ottenere il Superbonus 110% o per esercitare la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Deve poi essere pari all'importo dei lavori il massimale della polizza che deve sottoscrivere per ogni intervento il professionista chiamato ad attestare lo svolgimento delle opere.

È quanto prevede la legge n. 25/2022 di conversione del dl n. 4/2022 (Sostegni ter).

Le sanzioni penali per le frodi edilizie sono ispirate al modello introdotto nel 2012 dal decreto sviluppo per i professionisti chiamati ad affiancare le imprese in crisi per evitare il fallimento, certificandone le chance di salvezza con il concordato preventivo e altre procedure concorsuali minori.

Funzioni ai raggi X. Severe le pene previste per il tecnico abilitato che espone notizie false oppure omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti del progetto di intervento o sull'effettiva realizzazione dell'opera ovvero attesta falsamente la congruità delle spese: scatta la reclusione da due a cinque anni con la multa da 50 mila a 100 mila euro. Il tutto con riferimento agli incentivi previsti dal decreto rilancio agli articoli 119, comma 13, e 121 comma 1 ter, lettera b).

La detrazione al 110 per cento è ripartita dagli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal primo gennaio 2022.

Fra gli interventi trainanti in materia di Superbonus si ricordano il cappotto termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e le opere antisismiche e per la riduzione del rischio-terremoti.

Quali sono le funzioni asseverative finite nel mirino della norma incriminatrice?

Per gli interventi di efficientamento energetico conta il rispetto dei requisiti prescritti e la corrispondente congruità delle spese sostenute per le opere agevolate; per l'adozione di misure antisismiche rileva l'efficacia degli interventi oltre che la corrispondente congruità delle spese sostenute: a certificarle sono chiamati i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli Ordini o ai collegi professionali di riferimento.

Per i bonus edilizi il tecnico deve confermare l'adeguatezza degli esborsi ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Nelle opere di recupero del patrimonio edilizio, in particolare, rientrano la manutenzione, il restauro e la ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell'edificio o sulle singole unità immobiliari.

Il bonus facciate comprende le opere di recupero o restauro delle pareti esterne degli edifici esistenti, comprese quelle di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020, inclusi i lavori di rifacimento della facciata, e che riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva del fabbricato.

Fra le asseverazioni per la cessione o per lo sconto in fattura rientrano anche gli interventi di efficienza energetica, l'adozione di misure antisismiche, l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Frodi nel mirino. Da tempo la Guardia di finanza ha acceso insieme con l'amministrazione finanziaria un faro sulle frodi nelle cessioni dei crediti d'imposta per le detrazioni previste nei bonus edilizi: se ammontano a 4,4 milioni di euro i crediti inesistenti segnalati dall'Agenzia delle entrate con riferimento al decreto rilancio, di questi ben 2,3 miliardi sono oggetto di sequestri preventivi da parte dell'autorità giudiziaria, a seguito proprio di segnalazione dell'amministrazione finanziaria e della polizia tributaria, mentre 160 milioni di euro sono stati sospesi e scartati dal fisco sulla piattaforma «cessione crediti», per effetto delle disposizioni introdotte con il decreto anti-frode, che consente all'Agenzia delle entrate di effettuare il controllo preventivo di fronte a profili di rischio; i restanti importi sono invece oggetto di indagini in corso e di richieste di sequestro preventivo inoltrate ai magistrati competenti.

Quali sono gli incentivi più utilizzati nelle truffe?

Anzitutto il bonus facciate, nel 46 per cento dei casi. Seguono ecobonus (34 per cento), bonus locazioni/botteghe (9 per cento), sismabonus (8 per cento) e chiude la speciale graduatoria il superbonus (3 per cento). Sono i dati che emergono dall'audizione svolta al Senato dal direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini.

Qualche esempio delle indagini svolte.

Sono state individuate due società, gestite dalle stesse persone, che attraverso un meccanismo circolare di fatture false e comunicazioni di cessioni crediti hanno generato operazioni per centinaia di milioni di euro.

In sostanza le due compagini, nell'arco di pochi mesi, hanno emesso reciprocamente fatture per anticipi di lavori mai effettivamente realizzati: il tutto per un importo di circa 500 milioni di euro. E dalle operazioni sono stati poi generati indebiti crediti di imposta, in seguito monetizzati presso intermediari finanziari.

In particolare, parte dei crediti è stato ceduto a persone fisiche compiacenti, per lo più nullatenenti, che risiedono nello stesso Comune o fanno parte del medesimo gruppo familiare, che hanno poi incassato il controvalore del credito da un istituto bancario.

Un'altra vicenda emblematica riguarda una persona nullatenente, a dicembre 2021, ha dichiarato di avere acquistato 6 milioni di euro di crediti bonus edilizi da un altro soggetto, anch'egli nullatenente e sconosciuto al fisco.

Modello fallimento. Ecco allora che torna utile l'esperienza della crisi d'impresa.

La sanzione introdotta dalla legge sostegni ter risulta ricalcata sulla norma di cui all'articolo 236 bis della legge fallimentare, entrata in vigore con il decreto legge n. 83/2012 e ampiamente collaudata come deterrente rispetto alle false attestazioni nelle procedure concorsuali.

L'articolo 236 bis legge fallimentare, in materia di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa, dispone infatti che è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50 mila a 100 mila euro il professionista che espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti nelle relazioni o nelle attestazioni.

Anche qui se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumenta-

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ta.

Soglia eliminata. Chiudiamo con le polizze assicurative che i tecnici chiamati ad asseverare o attestare i lavori sono tenuti a sottoscrivere: scompare la previsione che fissava un massimale ad almeno 500 mila euro, mentre è stata introdotta una garanzia dell'asseverazione «maggiormente qualificata», richiedendo che gli asseveratori contraggano una polizza assicurativa per ogni intervento e che la polizza debba avere un massimale pari al relativo valore.

© Riproduzione riservata

Gli incentivi più utilizzati nelle truffe

Tipo intervento	Percentuale (%)
Bonus facciate	46
Ecobonus	34
Bonus locazioni/botteghe	9
Sismabonus	8
Superbonus	3

Fonte: Agenzia delle entrate

Aumenta lo scambio di informazioni

Più strumenti agli inquirenti nella lotta al riciclaggio. Nella legge di conversione del dl Sostegni ter c'è una norma che incrementa la collaborazione e lo scambio di informazioni tra autorità nazionali nell'ambito dell'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per il laundering di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Ministero dell'economia, Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Iuf), Direzione investigativa antimafia e Guardia di Finanza possono scambiarsi informazioni anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.

Il segreto resterà opponibile a tutti gli altri, con la sola eccezione dell'autorità giudiziaria penale.

Per «segreto d'ufficio» s'intende il dovere imposto agli impiegati pubblici di non comunicare all'esterno dell'amministrazione notizie o informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero che riguardano l'attività amministrativa in corso di svolgimento o già conclusa.

La violazione del segreto d'ufficio integra il reato di cui all'articolo 326 c.p. («il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»).

L'obbligo di trasmettere all'Uif le informazioni utili per le indagini di sua competenza non opera quando è in corso un'indagine di polizia e il pubblico ministero non ha ancora deciso se esercitare o meno l'azione penale.

Per migliorare l'efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione d'emergenza connessa alla pandemia Covid-19 è previsto che il segreto non possa essere opposto ai servizi centrali, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della Uif per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato (articoli da 270 a 270 septies c.p.).

© Riproduzione riservata

Carcere per le frodi sul superbonus

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 04-04-2022
Pagina 27
Foglio 1

Nelle partecipate amministratori gratis: il 57% degli incarichi è senza indennità

Rapporto Mef

I posti distribuiti sono 16.930, divisi fra 13.986 persone: solo il 28% è donna

Solo il 20% di 11mila Pa censite ha indicato rappresentanti negli organi di governo

Stefano Pozzoli

Nel nuovo Rapporto del ministero dell'Economia sulle partecipate delle Pa centrali e locali colpisce l'analisi sul numero degli amministratori nominati dalle Pa e sui loro compensi.

I numeri (il documento è su ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com) smentiscono la consolidata teoria del "poltronificio". Su quasi 11 mila Pa censite, solo il 20% dichiara di aver conferito incarichi a propri rappresentanti negli organi di governo di società e altri enti, partecipati e non partecipati, mentre l'altro 80% afferma di non aver individuato componenti né del cda né nel collegio sindacale. Ovviamente questo 80% è fatto prevalentemente di piccoli enti, ma vi figurano anche Comuni di oltre 100mila abitanti. Tanto basta a rappresentare una realtà molto diversa da quella della corsa a partecipare a società per piazzare Tizio o Caio.

Il numero di incarichi è comunque importante. Ne risultano conferiti 16.930, per un totale di 13.986 persone (vi è chi, ovviamente, ha più di un incarico), di cui 10.027 uomini (72%) e 3.959 donne. Colpisce anche il numero di incarichi gratuiti. Sono la maggioranza delle nomine, (57%) rispetto a quelle retribuite (43%). Fenomeno che non riguarda solo le partecipazioni degli enti locali.

Come era facile prevedere, gli incarichi svolti nelle società sono prevalentemente remunerati (66%), soprattutto nelle Spa (80%), mentre quelli presso soggetti non aventi forma societaria sono in gran parte a titolo gratuito (79%). La prevalenza degli incarichi gratuiti è tra i membri dell'organo amministrativo senza deleghe (76%), mentre hanno normalmente un compenso i presidenti del cda (92%), gli amministratori delegati (83%), i membri dell'organo di controllo (78%) o il sindaco unico (83%).

Viene da interrogarsi su quali siano le ragioni dell'assenza di compensi per incarichi comunque di responsabilità. Sulla gratuità incide il divieto di dare compensi a ex dipendenti pubblici e privati imposto dall'articolo 5, comma 9 del Dl 95/2012. L'impressione però, ferma l'iniquità di non dare un compenso a chi è in pensione, è che non sempre si comprenda l'importanza di avere un organo di amministrazione sufficientemente consapevole e responsabilizzato.

Il Mef purtroppo non produce dati sulla congruità dei compensi. Ma i numeri mostrano la necessità di tornare sulle indennità degli amministratori delle società, anche per dare una risposta chiara a un approccio che svaluta il ruolo delle società pubbliche. Da troppo tempo si attende l'approvazione del regolamento sulle indennità previsto dall'articolo 11, comma 6 del Tusp, per superare l'irragionevole cristallizzazione ai valori del 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

80%

LE SPA E GLI ALTRI

Nelle società per azioni l'80% degli incarichi è remunerato, mentre nelle partecipate in forma non societaria la situazione è opposta (79% gratuiti).

Dove i compensi ci sono, sono ancora vincolati al tetto relativo ai livelli 2013 perché il decreto con le fasce non è ancora stato emanato (è atteso dal 2016).

Nelle partecipate amministratori gratis: il 57% degli incarichi è senza indennità

Comuni, vacanza contrattuale-bis da 4 a 8 euro

Legittimo l'addio al revisore che non dà l'ok in Corte conti

Cassa Depositi e Prestiti SpA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.